



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 14 settembre 2011 - n. IX/2208

Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 19 settembre 2011 - n. 8335

Direzione centrale Programmazione integrata - Intervento regionale a sostegno dei processi di brevettazione a favore delle imprese - Di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010 - Rideterminazione di contributo già' concesso a seguito della richiesta di variazione della tipologia di intervento da parte del beneficiario 40

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 19 settembre 2011 - n. 8355

Voltura dell'accreditamento per il centro diurno integrato (C.D.I.), «Asilo Gambarana» con sede in Castelnovetto (PV), in favore del nuovo ente gestore cooperativa sociale «L'Agorà d'Italia ONLUS» con sede legale in Fiano Romano (RM) 41

Decreto dirigente unità organizzativa 20 settembre 2011 - n. 8391

Voltura dell'accreditamento per la residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) «Casa albergo per anziani» e per il centro diurno integrato (C.D.I.) annesso, con sede in via Marconi n.115, Montichiari (BS), in favore del nuovo ente gestore «Montichiari multiservizi s.r.l.» con sede legale nel medesimo comune 42

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 14 settembre 2011 - n. IX/2208

Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile

LA GIUNTA REGIONALE

Viste

- la direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

- la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

- la direttiva 91/686/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto l'articolo 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio», che introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», e s.m.i.;

- la legge regionale 15 dicembre 1993 n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. VI/17149 del 1° agosto 1996 «Modifiche al regolamento approvato con d.g.r. 12 giugno 1995 n. V/69318 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici. Approvazione del regolamento attuativo previsto nell'art. 1 secondo comma della legge regionale 37/1993"» con la quale sono state individuate le zone vulnerabili ai sensi dell'articolo 3 della direttiva CEE 91/676, definendo altresì nello stesso provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della medesima direttiva il "Programma d'azione" da applicarsi alle suddette zone vulnerabili;

- la deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e s.m.i.;

- il d.m. 7 aprile 2006 che detta criteri e norme generali per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamenti e che assume linee guida unitarie nazionali;

- la deliberazione di Giunta Regionale 11 ottobre 2006, n. 8/3297 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di individuazione e designazione»;

- la deliberazione di Giunta Regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. VI/17149/1996, approvati con d.g.r. n. VIII/5215 del 2 agosto 2007»;

Preso atto che con la deliberazione di giunta regionale 21 novembre 2007, n. VIII/5868 sono stati approvati sia il programma d'azione per le zone vulnerabili sia quello per le zone non vulnerabili ai nitrati;

Dato atto che con deliberazione di giunta regionale n. 420 del 5 agosto 2010, pubblicata sul sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) la Regione Lombardia ha:

- avviato il procedimento di approvazione del Programma d'Azione Regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile;

- individuato, ai sensi dell'art. 4, l.r. 12/2005, l'Autorità Competente per la VAS nella D.G. Territorio e Urbanistica d'intesa

con la D.G. Ambiente, Energia e Reti e l'Autorità procedente nella D.G. Agricoltura;

Considerato che con Decreto Direttore Generale Agricoltura n. 13421 del 21 dicembre 2010 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale strategica - VAS del Programma d'Azione Regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile e definite le modalità di informazione e comunicazione;

Preso atto che in data 11 gennaio 2011 si è svolta la prima seduta della conferenza di valutazione aperta anche ai settori del pubblico, in cui sono stati presentati gli obiettivi generali della proposta di Programma d'Azione Nitrati e il documento di scoping;

Considerato che il «Programma di Azione» è stato assoggettato a «Studio di incidenza», ai sensi del d.p.r. 357/1997 così come modificato ed integrato dal d.p.r. 120/2003, in relazione ai siti di importanza comunitaria (direttiva Habitat 92/43/CEE) ed alle zone di protezione speciale (direttiva uccelli (79/409/CEE));

Preso atto che, con decreto del dirigente della struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità n. 5872 del 27 giugno 2011, è stata espressa «Valutazione di incidenza positiva» con l'individuazione di alcune prescrizioni;

Dato atto che in data 4 maggio 2011 sono stati messi a disposizione sul sito web SIVAS, per sessanta giorni, la proposta di programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

Dato atto che in data 22 giugno 2011 si è svolta la seduta della seconda conferenza di valutazione, in cui sono stati esaminati la proposta di programma e il rapporto ambientale da parte dei soggetti interessati.

Visto il parere motivato formulato dall'Autorità Competente per la VAS di concerto con l'Autorità Procedente n. 8067 dell'8 settembre 2011;

Valutato pertanto, da parte del dirigente dell'U.O. di approvare:

a) il Programma d'azione nitrati, di cui allegato A alla presente deliberazione, costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ ALLEGATO I - Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e del d.m. 7 aprile 2006) approvato con deliberazione di Giunta n. VIII/5868 del 21 novembre 2007;

- ✓ ALLEGATO I bis - apporti massimi di azoto alle colture

- ✓ ALLEGATO III - tabelle tecniche

- Parte A) volumi di effluenti prodotti a livello aziendale
- Parte B) comunicazione programma operativo aziendale semplificato o completo (poas/poa)
- Parte C) piano di utilizzazione agronomica di fertilizzazione semplificato o completo (puas/pua)
- Parte D) strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente
- Parte E) prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione

b) gli Elaborati di VAS, di cui all'allegato B (*omissis*) alla seguente deliberazione, costituiti da:

- ✓ Rapporto Ambientale
- ✓ Sintesi non tecnica

Vista la Dichiarazione di Sintesi formulata dall'Autorità procedente per la Valutazione Ambientale (allegato C) (*omissis*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale della DG Agricoltura:

- la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti
- l'applicazione con propri atti del Programma d'azione nitrati
- l'adozione con propri atti delle eventuali modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da provvedimenti nazionali e comunitari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Programma d'Azione Regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulne-

rabile, costituito dai seguenti elaborati (Allegato A), che formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento:

✓ ALLEGATO I - Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e del d.m. 7 aprile 2006) approvato con deliberazione di Giunta n.VIII/5868 del 21 novembre 2007;

✓ ALLEGATO I bis - apporti massimi di azoto alle colture

✓ ALLEGATO III - tabelle tecniche

- Parte A) volumi di effluenti prodotti a livello aziendale
- Parte B) comunicazione programma operativo aziendale semplificato o completo (poas/poa)
- Parte C) piano di utilizzazione agronomica di fertilizzazione semplificato o completo (puas/pua)
- Parte D) strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente
- Parte E) prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione

2. di approvare gli Elaborati di VAS di cui all'allegato B (*omissis*) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, composti da:

✓ Rapporto Ambientale

✓ Sintesi non tecnica

3. di approvare la Dichiarazione di Sintesi non tecnica indicata in premessa (Allegato C) (*omissis*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre che il Programma d'Azione Regionale, di cui al precedente punto 1, entra in vigore dal 1° gennaio 2012 e sostituisce integralmente, per le zone vulnerabili ai nitrati, l'Allegato I e l'Allegato III approvati con deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n.8/5868;

5. di demandare al Direttore Generale della DG Agricoltura:

- la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti
- l'applicazione con propri atti del Programma d'azione nitrati
- l'adozione con propri atti delle eventuali modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da provvedimenti nazionali e comunitari;

6. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. del programma d'azione nitrati, allegato A, e dell'avviso dell'avvenuta approvazione del Programma d'azione e del deposito dei relativi elaborati in forma integrale presso gli uffici della Giunta Regionale Direzione Generale Agricoltura.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

Allegato I

Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e del d.m. 7 aprile 2006) approvato con deliberazione di Giunta n.VIII/5868 del 21 novembre 2007

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Criteri generali di utilizzazione agronomica
- Art. 3 - Definizioni

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui al d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Articoli 101 e 112 e del D.M. del 7 aprile 2006

- Art. 4 - Pratiche agronomiche colturali
- Art. 5 - Sistemazione dei terreni e irrigazione
- Art. 6 - Avvicendamenti colturali
- Art. 7 - Fertilizzazione

CAPO II

Gestione degli effluenti: strutture di stoccaggio

- Art. 8 - Aspetti generali
- Art. 9 - Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili
- Art. 10 - Accumulo temporaneo dei letami
- Art. 11 - Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

CAPO III

Gestione degli effluenti: modalità di utilizzazione agronomica

- Art. 12 - Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici
- Art. 13 - Divieti di utilizzazione dei liquami
- Art. 14 - Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento
- Art. 15 - Trasporto
- Art. 16 - Trattamenti

CAPO IV

Gestione degli apporti azotati diversi dall'effluente di allevamento: modalità dell'utilizzazione agronomica

- Art. 17 - Strutture di stoccaggio
- Art. 18 - Modalità di utilizzazione agronomica
- Art. 19 - Divieti di utilizzazione dei fanghi
- Art. 20 - Divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.
- Art. 21 - Dosi di applicazione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

CAPO V

Disposizioni per le aziende non zootecniche

- Art. 22 - Norme relative alla gestione della fertilizzazione e delle altre pratiche agronomiche effettuate nelle aziende non zootecniche

TITOLO III

CRITERI E NORME PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PER IL CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE

CAPO VI

Adempimenti previsti

- Art. 23 - Criteri generali
- Art. 24 - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento
- Art. 25 - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica da parte delle aziende non zootecniche

CAPO VII

Iter procedurale autorizzazioni

- Art. 26 - Procedure

CAPO VIII

Automonitoraggio aziendale

- Art. 27 - Piano di monitoraggio

CAPO IX

Programma di monitoraggio e controllo regionale

- Art. 28 - Monitoraggio
- Art. 29 - Controlli e sanzioni
- Art. 30 - Formazione e informazione
- Art. 31 - Entrata in vigore

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità

Il presente programma di azione, predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Artt. 101 e 112, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006, completa quanto previsto dalla d.g.r. 7 novembre 2006, n. 8/3439, «Adeguamento del Programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Art. 92 e del d.m. del 7 aprile 2006» e disciplina i criteri e le norme tecniche generali, che le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati devono osservare, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.

La Regione, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Reg. 1698/2005 e successive normative relative alla programmazione dello sviluppo rurale, favorisce nel proprio documento di programmazione regionale sullo sviluppo rurale approvati dalla Commissione Europea azioni volte al sostegno di investimenti nelle aziende agricole, realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime introdotte dalla normativa regionale attuativa del presente decreto. A norma dell'articolo 26 e dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005 le aziende agricole, ove previsto nei predetti documenti di programmazione regionali, possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle prescrizioni previste dalla predetta normativa regionale, a condizione che tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti alla osservanza delle stesse. Tale proroga non può essere superiore ai trentasei mesi a partire dalla data dalla quale le prescrizioni previste diventano obbligatorie per le aziende agricole e per le piccole aziende di trasformazione.

Inoltre, la Regione Lombardia, nel contesto della programmazione del settore primario, promuove l'adozione di strategie di gestione integrata degli e.a. nonché l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a ridurre, già nella fase di produzione, il contenuto di azoto. La Regione Lombardia sviluppa altresì apposite ricerche, anche in collaborazione con altre Regioni del bacino Padano, relative a tutta la filiera: dall'alimentazione del bestiame alla gestione degli e.a. con l'obiettivo di accrescere le conoscenze in materia

La Regione Lombardia provvederà a mantenere la rete di monitoraggio delle acque in base alle disposizioni della normativa vigente.

Art. 2 - Criteri generali di utilizzazione agronomica

L'utilizzazione agronomica deve in ogni caso garantire:

- a) la protezione delle zone vulnerabili dall'inquinamento che può essere provocato da nitrati di origine agricola;
- b) la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 152/06 Articoli 76, 77, 79;
- c) l'effetto fertilizzante e ammendante nel terreno;
- d) l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione nei periodi di massima efficienza e in coerenza anche con il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) ;

Gli e.a. devono, preferibilmente, avere una utilizzazione agronomica.

Con l'utilizzazione agronomica degli e.a. si ottiene il ricircolo della sostanza organica e dei nutrienti in essa contenuti con effetti ammendanti sul terreno e fertilizzanti sulle colture ed un miglioramento della produttività dei terreni.

Gli e.a. devono essere gestiti secondo il CBPA, fatte salve le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente programma di azione si definisce:

- a) «annata agraria»: il periodo di tempo che intercorre tra il 11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo;
- b) «consistenza dell'allevamento»: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento, suddivisi per categorie e tipologie di stabulazione;
- c) «allevamenti di piccole dimensioni»: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg;
- d) «area aziendale omogenea»: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli o degli avvicendamenti colturali o delle tecniche colturali o delle rese colturali e del livello di vulnerabilità come individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- e) «allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti»: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente documento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
- f) «allevamento di bovini»: un'azienda con più di 3 UBA di bestiame, nella quale almeno due terzi siano bovini;
- g) «aziende non zootecniche»: aziende dedite ad attività agricola che non comprende l'allevamento di animali ;
- h) «stallatico»: ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
- i) «effluenti di allevamento palabili/non palabili»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- j) «letami»: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti (come indicato nell'Allegato III; PARTE A tabella 3 e PARTE D) di e.a., da soli o in miscela con le biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti
 - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- k) «liquami»: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - le deiezioni di avicunicoli non mescolate a lettiera;
 - le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti (come indicato nell'Allegato III; PARTE A tabella 3 e PARTE D) di e.a., da soli o in miscela con le biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti
 - i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, diversamente tali acque sono assoggettate alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'Art. 101, comma 7 lettere a,b,c, del d.lgs 152/06 e da piccole aziende agroalimentari;
- l) «materiali palabili»: letame e assimilati;
- m) «materiale non palabili»: liquame e assimilati;
- n) «accumuli di letame»: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione;
- o) «liquame stabilizzato»: quello ottenuto a seguito di un adeguato trattamento;
- p) «stoccaggio»: deposito di effluenti di cui ai precedenti punti h, i, j, k;
- q) «trattamento»: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli e.a., al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica, contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- r) «destinatario»: il soggetto che riceve gli e.a. per l'utilizzazione agronomica sui terreni in uso;
- s) «azoto al campo»: l'azoto prodotto da allevamenti zootecnici al netto delle perdite che avvengono nei ricoveri e durante la fase di rimozione e i trattamenti degli effluenti, compreso lo stoccaggio;
- t) «fertilizzante azotato»: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle piante agrarie;
- u) «compost»: ammendanti ottenuti mediante un processo di trasformazione biologica, aerobica di matrici organiche di diversa provenienza;
- v) «fertirrigazione»: l'applicazione al suolo, effettuata mediante l'abbinamento dell'irrigazione con la fertilizzazione attraverso l'adizione controllata alle acque irrigue di quote di e a.;
- w) «colture di copertura (cover crops)»: qualsiasi coltura intercalare o annuale, compresa la vegetazione spontanea, capace di realizzare una copertura vegetale protettiva per il suolo;
- x) «prato»: una superficie destinata a prato in via permanente o temporanea (con il termine «temporaneo» si intende in genere un periodo inferiore a 5 anni);
- y) «erbaio»: coltura di breve durata interposta tra due colture principali;
- z) «Programma Operativo Aziendale»: è la comunicazione, valida per cinque anni, contenente le informazioni dell'azienda relative alla utilizzazione agronomica degli e a. e dei fertilizzanti azotati che consentono di dimostrare la rispondenza dell'azienda ai requisiti riportati nel presente documento. Può essere redatto in forma semplificata o completa (POAs/POA);
- aa) «Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti»: è il documento annualmente aggiornabile, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto e può essere redatto in forma semplificata o completa (PUAs/PUA);
- bb) «codice di buona pratica agricola» (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999;
- cc) «Convenzione di Ramsar»: convenzione internazionale relativa alle zone umide del 2 febbraio 1971;
- dd) «corpi idrici significativi»: quelli indicati dal d.lgs 152/06 parte III^a nell'allegato I nei punti 1.1 e 1.2, e dalla d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- ee) «fango di depurazione»: il fango proveniente dai processi di depurazione delle acque reflue come definito dal d.lgs. 99/92;
- ff) «impresa agricola localizzata in zona vulnerabile»: al fine della procedura di comunicazione, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli sono localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli l'impresa è vulnerabile qualora la prevalenza delle strutture sia in zona vulnerabile;
- gg) «area non connessa all'allevamento»: aree non direttamente connesse alle strutture di stabulazione;
- hh) «contratto di valorizzazione dell'effluente»: documento che stabilisce i termini con cui il legale rappresentante dell'azienda agricola cede l'e.a. al legale rappresentante dell'azienda agricola ricevente;
- ii) «zone vulnerabili»: zone vulnerabili previste nella d.g.r. VIII^a/3297 del 11 ottobre 2006
- jj) «Utilizzazione agronomica»: Ai sensi dell'art. 112 e dell'art. 185 del d.lgs 152/06 l'attività di gestione degli effluenti zootecnici in conformità alla disciplina contenuta nel Programma di azione è esclusa dall'ambito applicativo della Parte quarta del d.lgs 152/06 (Norme in materia di Rifiuti);
- kk) «Centro aziendale»: intendesi per centro aziendale il comune dove c'è la prevalenza delle strutture o in assenza dove c'è prevalenza dei terreni;
- ll) «modifica sostanziale»: per modifica sostanziale si intendono modifiche riguardanti le caratteristiche, quantità e tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.
La modifica riferita alle caratteristiche e alla quantità va considerata sostanziale solo qualora comporti il passaggio di classe dimensionale diversa (prospetto 1 art.24 e prospetto 2 art.25). Per quanto riguarda la tipologia la modifica è considerata sostanziale quando la specie prevalente allevata cambia rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione.
- mm) «Modifica non sostanziale»: intendesi modifica non sostanziale qualsiasi modifica che non comporti variazione di classe dimensionale o tipologia di effluenti di allevamento.
- nn) «digestione anaerobica» (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;
- oo) «digestato»: il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento da soli o in miscela con le biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti;
- pp) «impianto di digestione anaerobica»: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso nonché di gestione del biogas prodotto;
- qq) «impianti aziendali» gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima, da soli od anche addizionati con biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti;
- rr) «impianti interaziendali» gli impianti, diversi dagli «impianti aziendali», gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, residui, prodotti e sottoprodotti, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale;
- ss) «MAS» quantitativo massimo di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Criteria e norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Articoli 101 e 112 e del d.m. del 7 aprile 2006

Art. 4 - Pratiche agronomiche colturali

In considerazione dell'obiettivo di contribuire a realizzare la maggior protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto, le pratiche agrarie e colturali devono essere effettuate nel rispetto del CBPA e delle disposizioni indicate dal presente provvedimento.

Per perseguire tale obiettivo e per un corretto impiego dei fertilizzanti azotati, è essenziale valutare il contesto agronomico nel quale questi vengono impiegati, in particolare i parametri ambientali e gestionali che possono favorire od ostacolare la mobilizzazione delle sostanze organiche ed inorganiche sia verso l'atmosfera - per volatilizzazione - sia verso gli strati più profondi del suolo - per lisciviazione -. Inoltre per evitare i rischi di contaminazione delle acque superficiali e/o profonde occorre tenere conto:

- degli andamenti climatici;
- della pedologia;
- delle esigenze colturali.

La fertilizzazione, considerato che normalmente la dotazione di azoto disponibile al suolo e' inadeguata ai fabbisogni colturali, dovrà colmare tale insufficienze in modo da garantire l'utilizzazione da parte delle colture e, contemporaneamente, evitare, per quanto possibile, la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende localizzate anche parzialmente in siti della rete natura 2000, che si avvarranno della deroga, è fatto divieto di eliminazione delle fasce erbacee, arbustive, arboree (fasce tampone) presenti sul territorio aziendale.

Art. 5 - Sistemazione dei terreni e irrigazione

Le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni coltivati devono essere finalizzate alla riduzione del ruscellamento superficiale nei terreni declivi e ad assicurare l'allontanamento delle acque saturanti nei terreni in piano. Nel primo caso l'obiettivo si persegue con le affossature traverse che frenano il ruscellamento, nel secondo caso con un sistema di drenaggio sotterraneo o, più comunemente, con affossature a cielo aperto.

I metodi irrigui rivestono un ruolo importante al fine del contenimento dell'inquinamento delle acque soprattutto quelle profonde. L'efficienza di un metodo rispetto ad un altro è strettamente correlata alla giacitura dell'appezzamento, alle caratteristiche geopedologiche, alla sistemazione del terreno, alle colture in atto. Tali metodi sono riconducibili a irrigazione:

- per sommersione;
- per scorrimento superficiale;
- per infiltrazione laterale,
- per aspersione o a pioggia,
- a goccia.

L'IRRIGAZIONE PER SOMMERSIONE utilizzata oggi in Lombardia, prevalentemente, per la coltura del riso, ha efficienza ridotta;

L'IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE presenta una relativa efficienza in quanto è caratterizzata da un movimento dell'acqua orizzontale, parallelamente alla superficie e verticale, dagli strati superficiali a quelli profondi. Essa può se non ben gestita dare luogo a perdite di nitrati con percolazione profonda.

L'IRRIGAZIONE PER INFILTRAZIONE LATERALE DA SOLCHI presenta un'efficienza lievemente maggiore a quella della irrigazione per scorrimento superficiale, sebbene il movimento dell'acqua è orizzontale e parallelo alla superficie, laterale lungo il solco e verticale al di sotto. Se non ben gestita può dar luogo a perdite di soluti.

L'IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE O A PIOGGIA presenta, quando ben eseguita, un'efficienza molto elevata, dato che si tende, con la stessa, a riportare l'umidità del profilo colturale alla capacità di campo senza ristagni e, conseguentemente, percolazione.

L'IRRIGAZIONE A GOCCIA presenta un'efficienza molto elevata in considerazione della localizzazione costante e/o a intermittenza dell'acqua al suolo in piccolissime quantità così da mantenere costantemente bagnato lo strato esplorato dalle radici.

Per tutte le colture è preferibile utilizzare ove possibile l'irrigazione per aspersione o a goccia al fine di massimizzare l'efficienza irrigua e ridurre al minimo la percolazione.

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, i metodi di irrigazione sopracitati devono essere conformi alle disposizioni di cui al CBPA ed all'Allegato III parte F (riproduce l'allegato VII del d.m. 7 aprile 2006).

Art. 6 - Avvicendamenti colturali

Per ridurre le perdite indesiderate di nitrati è necessario adottare un'appropriata gestione dell'uso del terreno.

Al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Art. 7 - Fertilizzazione

Ai fini dell'impiego degli e.a. occorre preventivamente pianificarne l'epoca di distribuzione per ottimizzarne l'utilizzo da parte delle colture, privilegiando gli interventi in presemina.

E' opportuno prevedere l'applicazione al suolo degli e.a. quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in essi contenuto in rapporto ai ritmi di assorbimento della coltura. Il liquame stabilizzato potrà essere impiegato per la fertilizzazione in copertura dei cereali autunno-vernini o degli erbai.

La fertilizzazione azotata con concimi minerali, sia complementare a quella organica sia in via esclusiva, deve essere sempre effettuata tenendo conto delle quantità asportate dalle colture in relazione all'obiettivo di resa media e dei ritmi di assorbimento.

Relativamente ai metodi di distribuzione è indispensabile garantire la massima uniformità distributiva sulla superficie e ridurre al minimo le perdite per volatilizzazione. Pertanto, la distribuzione degli e.a. deve preferenzialmente osservare le seguenti modalità:

- iniezione diretta nel suolo per una profondità indicativa di 10 - 20 cm;
- spandimento superficiale a bassa pressione;

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

- spandimento radente in bande quando trattasi di colture erbacee in copertura;
- spandimento radente il suolo con leggera scarificazione quando trattasi di prati;
- interrimento non oltre le 24 ore.

Nel caso della distribuzione dei fertilizzanti azotati (minerali o organici) nei terreni con pH superiore a 7 e con presenza di una elevata dotazione di calcare attivo, il fertilizzante azotato, ove possibile, deve essere interrato onde evitare perdite di ammoniaca per volatilizzazione.

CAPO II

Gestione degli effluenti: strutture di stoccaggio

Art. 8 - Aspetti generali

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze culturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

Art. 9 - Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizozie, lotte obbligatorie ecc., la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato III PARTE A tabella 1.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui all'Allegato III PARTE A tabella 1, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili i valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio necessario (m³) al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i materiali palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 60 cm nel caso dei bovini, di 15 cm per gli avicoli, 30 cm per le altre specie.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda la capacità di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Art. 10 - Accumulo temporaneo dei letami

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità e o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 m dalle scoline;
- b) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizozie, lotte obbligatorie ecc.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Gli accumuli debbono essere realizzati prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e per garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Art. 11 - Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a.. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura, atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un «franco minimo di sicurezza» di 30 centimetri.»

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od Artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

La possibilità di realizzare contenitori in terra oltre che prevedere, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/sec, adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con manto Artificiale o naturale posto su un adeguato strato di terreno argilloso di riporto, nonché essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato, e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Debbono prevedere dimensioni tali da poterne consentire la copertura anche in tempi successivi alla realizzazione ed assicurare la omogeneizzazione del contenuto senza pericoli di erosione delle superfici del fondo e delle pareti.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Qualora la stabilizzazione dell'e.a. sia garantita da un trattamento preliminare dello stesso (quali ad esempio la digestione anaerobica) la suddivisione delle strutture di stoccaggio in più bacini non è necessaria.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato, ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini.

In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato III PARTE A tabella 1

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna).

E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli e.a. nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente.

Sono escluse dai vincoli di cui al precedente comma la realizzazione o adeguamento di strutture in aziende esistenti.

Qualche misura di mitigazione degli effetti negativi di alterazione degli elementi paesaggistici percettibili dovuta alla presenza delle vasche fuori terra per lo stoccaggio di e. a. non palabili nel contesto agricolo di pianura, dovranno essere predisposte, ove possibile, alberature o cortine verdi sul perimetro della struttura. Tali soluzioni progettuali dovranno essere attuate soprattutto in presenza di vincoli esistenti o in zone di particolare pregio individuate dal Piano Paesaggistico Regionale

CAPO III

Gestione degli effluenti: modalità di utilizzazione agronomica

Art.12 - Divieti di utilizzazione dei letami

L'utilizzo agronomico è vietato:

1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII[^]/2244 del 29 marzo 2006;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali Artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuno una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

5) Nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 Novembre a fine febbraio, al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee. In particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- 90 giorni, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati, per il quale se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati, il divieto vige dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- 120 giorni, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006;

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

9) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive. L'applicazione del letame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni;

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Al fine di ridurre tali rischi, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Art. 13 - Divieti di utilizzazione dei liquami

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

Tali disposizioni «non si applicano» ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati;

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce tampone arboree o arbustive.

2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5) nella stagione autunno invernale, di norma dal 1° novembre a fine febbraio;

- 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
- 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture;

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;

8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;

11) di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate delle migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

12) Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure: devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; oppure:
- b) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo); oppure:
- c) una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

13) Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al comma 12 non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

14) in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;

15) nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs 152/06;

16) se si applicano le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada a bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;

Art. 14 - Dosi di applicazione degli e.a.

Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, gli e.a. le cui quantità di applicazione devono tenere conto del rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato III PARTE C della presente deliberazione. La quantità di e.a. nella SAU ricadente in zona vulnerabile, non deve in ogni caso superare un apporto superiore a 170 kg per ettaro e per anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 della parte a dell'Allegato II al presente atto. In alternativa possono essere utilizzati altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'Allegato III PARTE A. Il limite d'uso di 170 kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75 e dalle acque reflue.

Sono fatte salve diverse quantità di Azoto concesse con deroga della Commissione Europea con propria decisione ai sensi del Paragrafo 2 B dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE.

Il digestato, i fertilizzanti azotati, per entrambi se di origine organica non zootecnica, e i fanghi di depurazione come normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto sopra stabilito, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento.

Gli apporti massimi di Azoto utilizzabile per le singole colture non possono superare le quantità previste dall'Allegato II MAS (Azoto efficiente).

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 kg di azoto è riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile.

In caso di gestione anaerobica, il cui processo preveda l'aggiunta di biomassa agli effluenti di allevamento, è soggetta al limite di 170 kg/ha/anno la quota parte dell'azoto derivante da questi ultimi. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto.

Art. 15 - Trasporto

Al fine di una corretta movimentazione degli e.a., degli effluenti in miscela con biomasse e delle acque reflue di cui all'Art. 101 comma 7 lettere a-b-c- del d.lgs 152/06 il trasporto degli stessi tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda deve, essere dimostrato con POAs/POA e PUAs/PUA. Le aziende non soggette a tali adempimenti amministrativi dovranno conservare, presso il centro aziendale, autodichiarazione di movimentazione dei effluenti. Qualora il trasporto sia affidato a terzi, il titolare dell'attività di trasporto deve tenere un registro di carico e scarico contenente:

- 1) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- 2) la natura e quantità del materiale trasportato;
- 3) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- 4) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- 5) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.

Art. 16 - Trattamenti

La Regione Lombardia favorisce:

- 1) la gestione comprensoriale degli e.a. per l'utilizzo agronomico degli stessi;
- 2) il trattamento aziendale e/o comprensoriale degli e.a. e la gestione interaziendale dei prodotti di risulta tramite la stipula di un contratto volontario di valorizzazione dell'effluente;
- 3) il trattamento comprensoriale in depuratori di acque reflue urbane degli e.a. non compatibili con un utilizzo agronomico.

Al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli e.a. la Regione Lombardia sostiene studi e ricerche volti a identificare linee di trattamento degli stessi adattabili a diverse situazioni aziendali e predisporrà materiale informativo di maggior dettaglio relativamente ai trattamenti e sistemi di registrazione dei parametri di processo di cui sopra.

I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica. I trattamenti e le modalità di stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nonché alla loro eventuale valorizzazione energetica.

La D.G. Agricoltura, fatta salva la facoltà del legale rappresentante dell'azienda di utilizzare, ai fini della comunicazione, valori diversi da quelli riportati nelle tabelle dell'allegato III del presente atto, può effettuare la validazione tecnica di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, seguendo uno specifico piano di campionamento concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica. I valori specifici ottenuti, se diversi, potranno essere utilizzati in luogo di quelli riportati nelle tabelle dell'allegato III.

CAPO IV

Gestione degli apporti azotati diversi dall'effluente di allevamento: modalità dell'utilizzazione agronomica

Art. 17 - Strutture di stoccaggio

La gestione dei concimi minerali e dei fertilizzanti, ivi compresi i compost, deve rispettare se stoccati prima della loro distribuzione, alcune semplici indicazioni per il corretto deposito temporaneo.

In relazione alle diverse caratteristiche fisiche dei concimi e ammendanti (granuli, polvere ecc), in particolare quando vengono manipolati alla rinfusa, è opportuno stocarli in strutture dotate di pavimentazione impermeabile prevedendone il riparo dalle acque meteoriche per evitare il deterioramento delle caratteristiche quali-quantitative e l'eventuale rilascio incontrollato nell'ambiente.

Lo stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un uso agronomico, oltre ad aderire a quanto previsto dalle normative di riferimento nazionale (d.lgs 99/92) e regionale (d.g.r. n. 7/15944/03), deve essere attuato in platee generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

Art. 18 - Modalità di utilizzazione agronomica

Per la utilizzazione dei fertilizzanti vanno seguite le indicazioni contenute nel CBPA. L'applicazione degli stessi può essere attuata con diverse tecniche, e in linea generale dovrebbe coinvolgere solo quello spessore di terreno effettivamente esplorato dagli apparati radicali delle colture.

La scelta delle tecniche di applicazione dei fertilizzanti è condizionata da diversi fattori fra cui:

- le caratteristiche chimiche dell'elemento e/o degli elementi nutritivi che si intende utilizzare;
- la natura fisica del fertilizzante (solido, liquido, gassoso);
- la concentrazione in elementi nutritivi del fertilizzante;
- le esigenze della coltura nelle sue diverse fasi di sviluppo (richiesta di tali elementi, possibilità o utilità del loro frazionamento, periodi ottimali di fornitura degli elementi nutritivi in funzione anche dei periodi possibili di intervento);
- le caratteristiche chimiche e fisiche del terreno;
- l'andamento meteorologico;

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Il sistema di applicazione scelto deve essere in grado di distribuire il fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità sia lungo la direzione di avanzamento della macchina (uniformità di distribuzione longitudinale) sia in senso perpendicolare ad essa (uniformità di distribuzione trasversale).

Principio fondamentale di questa tecnica è quello di fornire in loco e quindi con alto gradiente di concentrazione, gli elementi nutritivi.

Art. 19 - Divieti di utilizzazione dei fanghi

Per le limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 si applica quanto previsto nella d.g.r. 30 dicembre 2003 n.VII/15944 (pubblicata sul BURL s.o. n. 4 del 19 gennaio 2004) che ne limita l'utilizzazione.

È vietato nella stagione autunno invernale per un periodo di 90 giorni (dal 1 Novembre a fine febbraio nei terreni con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata; per un periodo di 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture; per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006.

L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito su terreni che ricevono e.a., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 7/15944/03.

Per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di cui al presente articolo devono essere effettuati dettagliati piani di fertilizzazione.

Art. 20 - Divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

L'utilizzo agronomico è vietato:

1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII^A/2244 del 29 marzo 2006;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali Artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

5) Nella stagione autunno invernale per un periodo di 90 giorni (dal 1 novembre a fine febbraio) per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di Azoto totali inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale.

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno

7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente

La distribuzione del materiale palabile, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni con pendenza deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento

Art. 21 - Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli e.a.

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture nel rispetto della metodologia, riportata nell'Allegato III PARTE C del presente atto, inerente il calcolo del bilancio dell'azoto. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'Allegato II (Apporti massimi di azoto alle colture), nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

CAPO V

Disposizioni per le aziende non zootecniche

Art.22 - Norme relative alla gestione della fertilizzazione e delle altre pratiche agronomiche effettuate nelle aziende non zootecniche

Al fine di contribuire ad una migliore valorizzazione agronomica, anche a livello comprensoriale, dei nutrienti presenti negli e.a. nonché al miglioramento della fertilità dei terreni, le aziende non zootecniche possono nei loro piani di concimazione, utilizzare gli e.a. fino alla copertura di 170 Kg/Ha/N anno attraverso un contratto volontario di valorizzazione degli e.a. o attraverso idoneo documento atto a comprovare la cessione/acquisizione dell'effluente.

L'azienda zootecnica può cedere i propri e.a. mediante «contratto di valorizzazione dell'effluente» che costituisce parte integrante della comunicazione di cui all'art. 23.

Per la durata del presente programma d'azione, i contratti volontari di valorizzazione degli e.a. avranno una applicazione di carattere sperimentale al fine di valutarne gli effetti ed eventualmente renderli successivamente obbligatori.

Per le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti di qualunque tipo, si applicano le disposizioni e le raccomandazioni specifiche.

Le aziende di cui al presente articolo sono tenute, per quanto attiene alla comunicazione, al rispetto di quanto previsto all'art. 24 e art. 25.

In ogni caso si devono utilizzare i concimi azotati e gli ammendanti organici rispettando i fabbisogni massimi delle colture e i limiti massimi di apporto di cui alla tabella dell'Allegato II (Apporti massimi di azoto alle colture), nel rispetto delle condizioni ivi riportate, nonché le norme attinenti i divieti spaziali, i periodi di divieto e possibilmente il mantenimento della copertura vegetale nel periodo autunno-vernino.

TITOLO III
CRITERI E NORME TECNICHE PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PER IL CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE

CAPO VI
Adempimenti previsti

Art. 23 - Criteri generali

La comunicazione da parte dell'impresa localizzata in zona vulnerabile deve essere inoltrata all'amministrazione comunale dove insiste il centro aziendale mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia e conservata presso l'azienda su supporto cartaceo. La stessa, redatta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato III PARTI B e C del presente provvedimento, deve riportare quantità, tempi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti organici, minerali, di sintesi e ammendanti.

Il Programma Operativo Aziendale deve essere presentato dal legale rappresentante dell'azienda. Il Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA), limitatamente al 1° anno di presentazione, deve essere redatto da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda.

La redazione del PUA, negli anni successivi al primo può prescindere dall'apporto di un professionista in caso di sostanziale invarianza delle situazioni aziendali.

Se in base alla classe dimensionale un'azienda non è tenuta a nessuna forma di comunicazione, dovrà comunque essere in possesso o dotarsi di idonee strutture di stoccaggio e rispettare le norme generali di utilizzo dei fertilizzanti.

Art. 24 - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento

1. Le aziende agricole esistenti devono provvedere a predisporre idonea Comunicazione, in relazione alla classe dimensionale in cui rientrano, come da modello e indicazioni di cui all'Allegato III del presente atto.

2. Comunicazione (POAs/POA) per le aziende nuove.

Le aziende nuove sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 che segue. L'adeguamento alle condizioni del programma, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività

- *Prospetto n. 1 - obblighi di comunicazione in funzione della classe dimensionale degli allevamenti e tipologie aziendali*

Classe dimensionale	Posti bestiame corrispondenti (N)	Tipologia di comunicazione
Azoto da e.a. al campo prodotto e/o utilizzato Kg/anno Minore o uguale a 1000	<p style="text-align: center;">Avicoli Inf. o uguali a 2174 posti ovaiole Inf. o uguali a 4000 posti broilers Suini Inf. o uguali a 90 grassi da 100 Kg di p.v. Inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg Bovini Inf. o uguali a 12 vacche in produzione Inf. o uguali a 23 vacche nutrici Inf. o uguali a 27 capi in rimonta Inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso Inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p>	esonero dalla presentazione della comunicazione del Programma Operativo Aziendale (POA)
Da 1001 a 3000	<p style="text-align: center;">Avicoli Da 2175 a 6520 posti ovaiole Da 4001 a 12000 posti broilers Suini Da 91 a 270 grassi da 100 Kg di p.v. Da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg Bovini Da 13 a 36 vacche in produzione Da 24 a 68 vacche nutrici Da 28 a 83 capi in rimonta Da 31 a 90 bovini all'ingrasso Da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p>	Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)
Da 3001 a 6000	<p style="text-align: center;">Avicoli Da 6521 a 13000 posti ovaiole Da 12001 a 24000 posti broilers Suini Da 271 a 540 grassi da 100 Kg di p.v. Da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini Da 37 a 72 vacche in produzione Da 39 a 136 vacche nutrici Da 84 a 166 capi in rimonta Da 91 a 180 bovini a carne bianca</p>	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato (PUAs)
Superiore a 6000	<p style="text-align: center;">Avicoli Da 13001 a 40000 posti ovaiole Da 24001 a 40000 posti broilers (limite superiore relative alle aziende di cui al d.lgs 59/2005) Suini Da 541 a 2000 grassi Da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg (limite superiore relative alle aziende di cui al d.lgs 59/2005) Bovini Da 73 a 416 vacche in produzione Da 137 a 421 vacche nutrici Da 167 a 833 capi in rimonta Da 181 a 625 bovini all'ingrasso Da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</p>	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Allevamenti con più di 500 UBA		Presentazione del Programma Operativo Aziendale (POA) con il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 e smi (Autorizzazione Integrata Ambientale)	Avicoli Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers Suini Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione di sensi del 152/2006 e smi e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Art. 25 - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica da parte delle aziende non zootecniche

Le aziende di cui al presente articolo che utilizzano dosi di fertilizzante diverso degli e.a. con contenuto di azoto superiore a 3.000 kilogrammi per anno, sono tenute alla presentazione della comunicazione (POA) comprensivo di PUAs.

Se la dose di fertilizzante di cui sopra eccede i 6.000 Kg sono tenute alla presentazione di un POA comprensivo di PUA.

Le disposizioni del presente articolo sono riassunte nel prospetto 2 che segue.

Prospetto n. 2 - obblighi di comunicazione in funzione del quantitativo d'uso di azoto di provenienza diversa dagli e.a.

Classe dimensionale	Tipologia di comunicazione
Da 3001 a 6000	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato (PUAs)
Superiore a 6000	Programma Operativo Aziendale (POA) e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

CAPO VII
Iter procedurale

Art. 26 - Procedure

La comunicazione (POAs/POA), integrata dal PUAs/PUA, quando previsto deve essere presentata al Sindaco del comune competente. E' obbligo del gestore dell'azienda provvedere ad aggiornare informaticamente e conservare in azienda la documentazione qualora subentrino modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni utilizzati agronomicamente.

Il POA/POAs ha validità 5 anni fatte salve eventuali modifiche che se non sostanziali comportano aggiornamento informatico dello stesso, e se sostanziali comportano la ripresentazione del POA/POAS al Sindaco del comune competente.

Il PUAs/PUA deve essere annualmente: aggiornato informaticamente utilizzando il supporto predisposto dalla Regione Lombardia per l'applicazione della Direttiva Nitrati; presentato al Sindaco del comune competente; conservata copia in azienda a disposizione per eventuali controlli.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

CAPO VIII
Automonitoraggio aziendale

Art. 27 - Piano di monitoraggio

Al fine di monitorare lo stato di applicazione del PUAs/PUA l'azienda è tenuta alla predisposizione di un Piano di monitoraggio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda, secondo le indicazioni di sotto riportate:

1. CHI EFFETTUA IL MONITORAGGIO

- Al fine di monitorare lo stato di applicazione della comunicazione l'azienda è tenuta alla predisposizione di un piano di monitoraggio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda;
- Gestore dell'impianto (controllo interno-automonitoraggio) Società terza contraente (controllo esterno a seguito di certificazione)

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO

- Il gestore dovrà indicare, fra le modalità descritte nel prospetto 3, quali sono oggetto di monitoraggio e la periodicità dello stesso.

Prospetto n. 3 - piano di monitoraggio

ATTIVITA' MONITORATA	MONITORAGGIO	ATTUALITA'	PREVISIONE
			A partire dal
Formazione degli addetti	L'azienda detiene copia dei documenti di partecipazione a corsi di formazione e/o annota le giornate alle quali hanno partecipato gli addetti		
Selezione e utilizzo delle materie prime	L'azienda mantiene aggiornati i registri relativi alle materie prime, conserva gli eventuali rapporti di non conformità rilasciati dalle autorità competenti al controllo		
Selezione e utilizzo dell'alimentazione animale	L'azienda mantiene traccia delle razioni alimentari (tipo cartellino) e registro relativo ai mangimi. Conserva gli eventuali rapporti di non conformità al controllo.		

Distribuzione e preparazione dell'alimentazione	L'azienda provvede alla preparazione e distribuzione mangimi secondo le norme in vigore. E' dotata di stoccaggi in sistemi chiusi idonei a prevenire perdite e a minimizzare le polveri		
Gestione dell'acqua	L'azienda possiede un contatore per ciascuna fonte di approvvigionamento idrico. Conserva le misurazioni e le registrazioni relative all'utilizzo dell'acqua		
Localizzazione e gestione degli stoccaggi	L'azienda detiene planimetria dell'impianto su cui sono indicati locali/spazi di deposito e tipologia di materiali stoccati in tali luoghi		
Stoccaggio e utilizzazione effluenti di allevamenti	L'azienda deve essere in possesso del piano di utilizzazione agronomica e dei relativi stoccaggi		
Gestione Energia	L'azienda conserva le misurazioni e registrazioni relative all'utilizzo dell'energia		
Controllo degli odori	L'azienda conserva la documentazione comprovante gli interventi al fine di minimizzare l'impatto olfattivo		
Rumore	L'azienda conserva documentazione comprovante gli interventi effettuati al fine di minimizzare l'impatto sonoro		
Altro			

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione:

- il tipo e la quantità di fertilizzante;
- l'appezzamento identificabile sulla CTR;
- la data dell'intervento.

CAPO IX

Programma di monitoraggio e controllo regionale

Art. 28 - Monitoraggio

La Regione Lombardia, in attuazione a quanto definito dal d.lgs 152/06 art. 92 comma 8 punto c) e dal d.m. n. 7 aprile 2006 art. 30, provvederà ad attuare il programma di monitoraggio al fine di:

- migliorare le conoscenze dello stato qualitativo delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine;
- verificare l'efficacia del programma di azione.

A tal fine la regione definisce entro 180 giorni dall'approvazione del presente atto le modalità con cui verrà attuato il programma di monitoraggio regionale e verifica del «Programma di azione», attivando anche le prescrizioni previste nel decreto n. 5872 del 27 giugno 2011 di valutazione di incidenza del P.d.A. nitrati in zona vulnerabile.

Art. 29 - Controlli e sanzioni

La vigilanza e il controllo sull'attuazione dell'intero sistema di trattamento, maturazione, stoccaggio e utilizzo degli e.a. compete alla Regione che può attuarla avvalendosi anche di soggetti diversi od Enti delegati.

Art. 30 - Formazione ed informazione

La Regione definisce, nell'ambito della normativa vigente, i contenuti e modalità di attuazione dei programmi annuali di formazione dei tecnici, in relazione alla loro funzione per l'applicazione del programma di azione e delle azioni di informazione e di formazione degli agricoltori operanti nelle aree vulnerabili.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Programma d'Azione entra in vigore il 1° gennaio 2012. Esso deve essere riesaminato e se necessario emendato, entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Allegato I bis

APPORTI MASSIMI STANDARD DI AZOTO EFFICIENTE ALLE COLTURE (MAS)

Il quantitativo massimo di azoto apportabile per anno alle singole colture è riportato nella tabella 1; Per il calcolo della conformità con i limiti massimi di apporto, l'efficienza di azoto apportato da concimi minerali è uguale a 1; l'efficienza di azoto apportato da effluenti zootecnici dipende dal tipo di effluente, dal tipo di suolo, dal quantitativo di azoto e dall'epoca di applicazione e deve rispettare, entro la fine del 2011, i seguenti valori di efficienza minima: 60% per il liquame suino e avicolo, 50% per liquame bovino, 40% per i letami; prima di quella data deve rispettare i valori corrispondenti alle efficienze medie stabiliti dalla tabella 2 dell'Allegato V del DM 7 aprile 2006.

Gli apporti massimi di azoto riportati in tabella possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione, che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello delle resa di riferimento tabellare. In tal caso si applica per ogni tonnellata di resa superiore a quella di riferimento il fattore correttivo indicato.

Per le colture non elencate in tabella si applicano gli apporti massimi di azoto di colture simili appartenenti alla stessa categoria.

In caso di doppi raccolti o più cicli colturali effettuati sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto è dato dalla somma degli apporti ammessi per le singole colture (fatto salvo quanto previsto dalla nota 5).

Gli apporti massimi di azoto devono essere ridotti nei seguenti casi:

- Coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di durata almeno triennale: - 40 kg N/ha
- Coltura che segue l'aratura di un medicaio di durata almeno triennale: - 60 kg N/ha

I limiti riportati in tabella potranno essere rivisti dalla Regione, qualora valutato necessario e nell'ambito di un processo di condivisione con le Regioni limitrofe, se i dati statistici o i risultati di prove sperimentali e dimostrative avranno registrato rese medie superiori a quelle di riferimento nei tre anni antecedenti alla modifica. I limiti rivisti saranno comunicati al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione Europea.

Tabella: 1 Apporti massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa indicata.

Colture Erbacee	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
		kg N/ha	t/ha		
Mais (irrigato)	280	23 13	s.s granella	10 17	
Mais (non irrigato)	210	18,4 10,4	s.s granella	10 17	
Frumento tenero	180	6,5	granella	22	1
Frumento duro	190	6,0	granella	25	1
Orzo	150	6,0	granella	20	1
Avena	110	4,5	granella	20	1
Segale	120	4,5	granella	21	1
Triticale	150	6,0	granella	20	1
Riso	160	7,0	granella	18	
Sorgo	220	16 7,5	s.s granella	11 23	1, 2
Erbaio invernale	120	7,0	s.s	14	
Erbaio estivo	110	7,0	s.s	13	
Prato permanente e avvicendato (con leguminose <50%)	300	13,0	s.s	18	3
Prato avvicendato di leguminose	170				4
Leguminose da granella (piselli soia)	30				4
Colza	150	4,0	granella	30	
Girasole	120	3,5	granella	27	
Barbabietola da zucchero	160	60,0	t.q.	2	
Tabacco	200	4,4	t.q.	36	
Patate	190	48,0	t.q.	3,2	
Pomodori	180	80,0	t.q.	1,8	
Colture Arboree					
Actinidia	150	25			
Albicocco	135	13			
Ciliegio	120	9			
Melo	120	35			
Nocciolo	100	2			
Noce	120	4			
Pero	120	30			
Pesco	175	25			
Susino	120	20			
Vigneti	70	9			
Vigneti (alta produttività)	100	18			
Pioppo	120	20			
Pioppo per produzione di biomassa	130	15			

Colture Erbacee	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
	kg N/ha	t/ha		Kg N/t	
Colture Orticole					5
Aglio	170	9			
Asparago	210	7			
Basilico	110	20			
Bietola da coste	190	35			
Bietola rossa	90	40			
Bietola foglie	280	25			
Broccoli	180	20			
Cavolo cappuccio	250	27			
Carote	195	55			
Cavolfiore	225	35			
Cavolo verza	165	30			
Cece	80	3			
Cetriolo	225	25			
Cicoria	210	32			
Cipolla	160	35			
Cocomero	130	60			
Endivie	130	35			
Fagiolini da industria	70	9			
Fagiolini da mercato fresco	50	9			
Fagioli	70	4			
Finocchio	240	38			
Fragole	160	35			
Lattuga	130	30			
Mais dolce	170	16			
Melanzana	175	70			
Melone	140	35			
Peperone	200	50			
Porro	126	35			
Prezzemolo	100	20			
Radicchio Chioggia	161	35			
Radicchio	190	20			
Ravanello	80	30			
Ravanello da seme	160	n.d.			
Scalogno	120	8			
Sedano	250	80			
Spinaci da industria	190	20			
Spinaci da mercato fresco	125	13			
Verza da seme	160	n.d.			
Zucca	210	40			
Zucchini da industria	190	50			
Zucchini da mercato fresco	190	50			

LEGENDA: s.s = sostanza secca; granella = all'umidità commerciale; t.q. = tal quale

NOTE

1. Valori applicabili per produzione sia di granella che di insilato;
2. L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 45% nel caso in cui il sorgo segua un cereale vernino; resta invariato il fattore correttivo.
3. L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 30% nel caso di prati non irrigati; resta invariato il fattore correttivo.
4. La fertilizzazione con azoto è consentita esclusivamente in presemina o in copertura immediatamente dopo la semina.
5. Nel caso in cui più cicli di colture orticole si succedano sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto non può superare 340 kg/ha (450 kg/ha per colture forzate, sotto serra o tunnel)

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Allegato III

INDICE
Parte a Tabelle analitiche

Tabella 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione;

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame;

Tabella 3 - Perdite di azoto volatile, in percentuale di azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli;

Parte b Contenuti della comunicazione (POA/POAs)

Parte c Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA/PUAs)

Parte d Strategie di gestione degli effluenti di allevamento per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente

Parte e Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione

Parte a)
VOLUMI DI EFFLUENTI PRODOTTI A LIVELLO AZIENDALE

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Tabella 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	
SUINI					
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SUINI					
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
SUINI					
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
BOVINI					
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590 ⁽¹⁾	1.5-3.2 ⁽²⁾	17.5	23.5	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300-35-590 ⁽¹⁾	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590 ⁽¹⁾	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350- 590 ⁽¹⁾	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350- 590 ⁽¹⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590 ⁽¹⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300-350-590 ⁽¹⁾	1.5-2.8 ⁽²⁾	20,0	24,0	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590 ⁽¹⁾	1.5-2.8 ⁽²⁾	20,0	24,0	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1.5	20,0	24,0	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 2° valore è riferito alle vacche nutrici

 (2) Il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1.5 m³/t pv/anno.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (m ³ /t p.v./anno)	Letame o materiale palabile		Quantità paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./anno)	
BUFALI					
BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		23			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		14	10,5	13,2	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	26	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
• Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300	22			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300	13,7	9,3	12	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽³⁾	0,4	4,5	6,2	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 -16,6 ⁽⁴⁾		8,0	13,0	
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁵⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁵⁾	16,0			
EQUINI					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁶⁾	5,0	15	24,4	

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3 - 7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

NOTE ALLA TABELLA 1

VOLUMI DI EFFLUENTI PRODOTTI A LIVELLO AZIENDALE

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/06 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I VOLUMI DI EFFLUENTE PRODOTTI SONO RIFERITI AD UNA UNITÀ DI PESO VIVO (T) DA INTENDERSI COME PESO VIVO MEDIAMENTE PRESENTE IN UN POSTO-STALLA (E NON AL PESO VIVO PRODOTTO IN 1 ANNO IN UN POSTO STALLA).

L'assimilazione delle vacche nutrici alle manze e ai bovini all'ingrasso è il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Piemonte, «Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte» (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato), che ha valutato quantità e qualità dell'effluente prodotto dai bovini da carne.

QUANTITÀ DI PAGLIA UTILIZZATA

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

È il caso del peso e del volume degli effluenti prodotti in allevamenti di bovini da carne con diverse tipologie di stabulazione. I valori inseriti in tabella per la categoria manze, bovini da ingrasso e vacche nutrici scaturisce dai risultati ottenuti con il progetto «Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte» (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato). La determinazione è stata ottenuta operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate (54 animali con 6 replicazioni), sia su animali allevati in allevamenti commerciali (32 aziende, 6 razze, 5 materiali di lettiera, 4.692 capi allevati pari a circa 2.161 t di peso vivo). In entrambe le situazioni sono state rilevate le variabili influenti la produzione di effluente (PV medio animali, IMG, consumi alimentari, quantità di materiale di lettiera impiegato, parametri climatici) e sono state misurate le quantità di letame e colaticcio prodotte (peso e volume finali).

I valori inseriti in tabella sono valori medi che, in ragione di forti variabilità aziendali nella quantità di lettiera utilizzata, possono comportare scostamenti anche significativi.

I nuovi valori di produzione di effluenti per broilers e tacchini derivano da analisi da parte della regione del Veneto presso imprese avicole operanti nell'ambito del territorio regionale, della documentazione tecnico-produttiva e fiscale atta ad appurare valori più aderenti alla situazione reale di quelli contenuti nell'allegato I, tabella 1 del presente DM. La congruità di detta documentazione è stata confermata dai dati produttivi ed analitici resi disponibili da alcune imprese operanti nel Veneto nel settore agroalimentare e della produzione dei fertilizzanti organici da matrici avicole.

Operazione analoga è stata compiuta da Regione Piemonte per quanto riguarda la produzione di acque di lavaggio di pollastre, broilers, faraone e tacchini.

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame ^(a)
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ^(b)	26,4	101	101	101
<ul style="list-style-type: none"> • stabulazione senza lettiera • stabulazione su lettiera 				
Suini: accrescimento/ingrasso ^(b)	9,8	110	110	110
<ul style="list-style-type: none"> • stabulazione senza lettiera • stabulazione su lettiera 				
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ^(c)	83	138	138	
<ul style="list-style-type: none"> • fissa o libera senza lettiera • libera su lettiera permanente • fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata • libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) • libera a cuccette con paglia (testa a testa) 			62	76
			39	99
			85	53
			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(d)	36,0	120	120	
<ul style="list-style-type: none"> • libera in box su pavimento fessurato • libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia • fissa con lettiera • libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) • libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata • vitelli su pavimento fessurato • vitelli su lettiera 			120	
			120	
			26	94
			61	59
			17	103
			120	
			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ^(e)	33,6	84	84	
<ul style="list-style-type: none"> • libera in box su pavimento fessurato • libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia • fissa con lettiera • libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) • libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata 			84	
			84	
			18	66
			43	41
			12	72
<ul style="list-style-type: none"> • vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ^(f) • vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) ^(f) 	8,6	67	67	
	8,6	67	12	55

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	TOTALE kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame ^(a) kg/t p.v./anno
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ^(g) • ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina • ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) • ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)	0,46	230	230	230
Pollastre (peso vivo: 0.8 kg/capo) ^(g) • pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina • pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) • pollastre a terra su lettiera	0,23	288	288	288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) ^(h) • a terra con uso di lettiera	0,25	250		190
Tacchini ^(h) • Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo) • Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	1,06 0,53	118 118		118 118
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo) • a terra con uso di lettiera	0,19	240		240
Cunicoli • fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo) • capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143 143		143 143
Ovicapri • con stabulazione in recinti individuali o collettivi • su pavimento grigliato o fessurato		99	44 99	55
Equini - con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69	21	48

NOTE ALLA TABELLA 2

a. Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

b. I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale «Bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati nelle tabelle b1 e b2

Tabella b1 - Scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità di misura	Veneto	Emilia Romagna	Media	D.S. ³
Indici tecnici					
Consumo di mangime ¹	kg/scrofa produttiva/anno	1190	1092	1141	97
Proteina grezza dei mangimi per scrofe	kg/kg	0,153	0,147	0,150	0,004
Suinetti svezzati per scrofa	n./scrofa/anno	23,7	19,6	21,7	2,6
Peso suinetti allo svezzamento	kg	6,3	7	6,7	0,5
Peso finale dei lattonzoli	«	28,5	33,2	30,9	3,9
Indice di conversione dei lattonzoli	kg/kg	1,7	2,0	1,85	0,2
Proteina grezza dei mangimi per suinetti	«	0,183	0,181	0,182	0,004
Bilancio dell'azoto					
N consumato	kg/capo/anno	55,3	55,5	55,4	4,0
N ritenuto	«	19,0	18,7	18,8	1,8
N escreto	«	36,3	36,8	36,6	2,7
N volatilizzato ²	«	10,2	10,3	10,2	0,8
N netto al campo	«	26,2	26,5	26,4	2,9

I dati sono stati ottenuti da 26 aziende del Veneto e dell'Emilia Romagna, scelte con il criterio della rappresentatività, per un totale di 38.770 presenze annue di scrofe. I valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno 2002 e il 2003.

1. L'unità «scrofa produttiva» si riferisce alla scrofa presente in ciclo riproduttivo (dal primo salto all'ultimo svezzamento). Nei consumi di mangime della «scrofa produttiva» si sono cumulati i contributi dovuti alla riforma, alla rimonta e ai verri. Il peso vivo mediamente presente dell'«unità scrofa produttiva» è risultato pari a 261 kg.

2. Si sono considerate perdite atmosferiche pari al 28% dell'escrezione totale.

3. Deviazione Standard.

Tabella b2 - Suino pesante, indici tecnici e bilancio dell'azoto e definizione del valore di escrezione di azoto del suino medio nazionale

	Unità di misura	Media	D.S. ¹
Peso medio iniziale	kg/capo	28,5	4,7
Peso medio di vendita	kg/capo	163,4	5,3
Indice di conversione	kg/kg	3,64	0,26
Proteina grezza media dei mangimi	kg/kg	0,153	0,007
Cicli in un anno	n.	1,60	0,17
N consumato	kg/capo/anno	19,00	1,87
N ritenuto	«	5,19	0,46
N escreto	«	13,81	1,57

I dati sono stati ottenuti da 61 aziende, scelte con il criterio della rappresentatività, nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna, per un totale di 215.000 soggetti. I valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno 1997 e il 2003.

Tenendo conto che in Italia sono presenti, oltre al suino pesante (65% circa), altre tipologie di produzione (ad esempio il suino mediterraneo (circa il 25%) e il suino leggero (circa il 10%), come peso medio risulta il valore di 89 kg/capo. Stimando perdite medie di volatilizzazione dell'azoto intorno al 28%, si ritiene rappresentativo un valore medio nazionale di N netto al campo pari a 9,8 kg/capo/anno.

1. Deviazione Standard.

c. il valore di azoto al campo per le vacche da latte deriva dal progetto interregionale «bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella c1

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Tabella c1 - Vacche da latte: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	unità misura	I quartile	Media	IV quartile
<i>Ingestione di sostanza secca (ss)</i>				
- lattazione	kg/capo/d	17,9	19,9	21,9
- intero ciclo (lattazione + asciutta)	kg/capo/d	16,4	18,1	19,8
<i>Contenuto di proteina grezza della razione</i>				
- lattazione	kg/kg di ss	0,147	0,157	0,166
- intero ciclo (lattazione + asciutta)	«	0,145	0,153	0,162
<i>Produzione di latte</i>				
Produzione latte	kg/capo/anno	7.263	8.366	9.469
Contenuto PG latte	kg/kg	0,0331	0,0339	0,0347
<i>Bilancio dell'azoto</i>				
N consumato	kg/capo/anno	143,2	162,1	181,0
N ritenuto	«	43,6	46,1	48,6
N escreto	«	99,6	116,0	132,4
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 28%)	«	71,7	83,5	95,3

I dati derivano dal controllo di 104 aziende Venete con bovini di razza Frisona (62 aziende), Bruna (20 aziende), Pezzata Rossa (11 aziende) e Rendena (9 aziende) per un totale di 9800 vacche. I risultati sono sovrapponibili con quelli ottenuti nell'indagine effettuata in Emilia Romagna e con i conteggi effettuati per le condizioni della Lombardia. I consumi alimentari e i contenuti di proteina grezza sono il risultato dei rilievi diretti effettuati nelle aziende nel corso dell'anno 2003 e delle analisi chimiche effettuate sui campioni delle razioni alimentari somministrate. Nel 92% delle aziende si sono utilizzate razioni unifeed. I dati relativi alle produzioni di latte sono stati ricavati dai controlli funzionali. Le produzioni di latte medie aziendali sono variate tra 4 e 12 ton/vacca/anno. Nessuna relazione significativa è stata osservata tra livello di produzione di latte ed escrezione lorda di azoto ($R^2 = 0,10$). La correlazione tra livello di proteina grezza della razione ed escrezione di azoto è risultata invece molto significativa ($R^2 = 0,44$).

Il valore di azoto al campo per le vacche nutrici deriva dal progetto interregionale «bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella c2

Tabella c2 - Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	unità misura	Media	Minimo	Massimo
<i>Ingestione di sostanza secca (ss) ¹</i>				
- intero ciclo (lattazione + asciutta)	kg/capo/d	9,6	8,7	14,6
<i>Contenuto di proteina grezza della razione ²</i>				
- intero ciclo (lattazione + asciutta)	kg/kg	0,110	0,077	0,115
<i>Produzione di latte ³</i>				
Produzione latte	kg/capo/anno	1500	1000	2000
Contenuto di proteina grezza del latte	kg/kg	0,0338	0,0338	0,0338
<i>Bilancio dell'azoto ⁴</i>				
N consumato	kg/capo/anno	61,5	46	79
N ritenuto	«	7,4	5,5	9,5
N escreto	«	54,1	40,5	69,5
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 25%)	«	40,6	30,4	52,1

1. I dati derivano dal controllo di 58 aziende piemontesi con bovini di razza omonima per un totale di 2830 vacche (peso vivo medio: 593±63) contenuti nella relazione conclusiva del progetto «L'allevamento della manza e della vacca Piemontese: analisi degli aspetti genetici e fisiologici, definizione dei fabbisogni alimentari e delle pratiche gestionali per una ottimale carriera riproduttiva» condotto

dall'ANABORAPI. Inoltre, per quanto attiene i dati relativi all'ingestione di sostanza secca questi sono stati validati da osservazioni condotte in stazione sperimentale su 50 vacche piemontesi (peso vivo medio 555 ± 34 kg) seguite per circa 150 giorni con controllo individuale giornaliero.

2. I contenuti di proteina grezza sono il risultato dei rilievi diretti effettuati nelle aziende nel corso del triennio 1999 -2001 dall'ANABORAPI. A questi vanno ad aggiungersi le analisi chimiche effettuate dal laboratorio del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università di Torino, su altri campioni (2524 di fieno e 1229 di insilato di mais) di alimenti impiegati in azienda.

3. I dati relativi alle produzioni di latte sono desunti dalla pratica di campo sulla base di diverse indicazioni raccolte nel tempo. Per quanto riguarda il contenuto azotato del latte si è adottato il valore proposto nello studio eseguito dall'ERM per la Commissione europea (ERM/AB-DLO, 1999 - *Establishment of Criteria for the Assessment of Nitrogen Content of Animal Manures*, European Commission, Final Report Novembre 1999) e cioè 0,53% corrispondente al 3,38 % di proteina grezza.

4. Per quanto riguarda la ritenzione dell'azoto si è adottato il valore del 12% indicato nello studio eseguito dall'ERM.

Tenuto conto che la piemontese rappresenta il 40-50 % circa delle vacche nutrici in Italia, mediando anche con le altre razze si assume come rappresentativo della realtà media nazionale il valore di 44 kg/capo/anno di N al campo, corrispondente a 73 kg/t di p.v./anno.

La ripartizione dell'azoto al campo nel liquame e nel letame, per le vacche nutrici, può essere così calcolata:

	Nel liquame (kg/t p.v./anno)	Nel letame (kg/t p.v./anno)
- Stabulazione fissa o libera senza lettiera	73	-
Stabulazione libera su lettiera permanente	32	41
Stabulazione fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata	20	53
Stabulazione libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)	45	28
Stabulazione libera a cuccette con paglia (testa a testa)	28	45

d. il valore di azoto al campo per i bovini da rimonta deriva dal progetto interregionale «bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n.499, art.2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella d

Tabella d - Bovini da rimonta: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità di misura	media	D.S. ²
Età allo svezzamento	d	85	23
Età al primo parto	mesi	28,5	
Peso vivo alla nascita	kg/capo	39	
Peso vivo medio allo svezzamento	kg/capo	101	19
Peso vivo al primo parto al netto del feto e invogli fetali	kg/capo	540	
Ingestione di sostanza secca dallo svezzamento al parto	kg	6473	1459
Proteina grezza media della razione (Nx6,25)	kg/kg	0,121	0,018
<i>Bilancio dell'azoto</i>			
N consumato dalla nascita allo svezzamento	kg/capo/periodo	5,3	2,7
N consumato dallo svezzamento al parto	«	123,9	29,7
N ritenuto dalla nascita al parto	«	14,41	
N escreto dalla nascita al parto	«	114,8	29,6
N escreto per anno	kg/capo/anno	48,3	12,5
N netto al campo (perdite per volatilizzazione :28%) ¹	«	34,8	

1. I dati riportati sono stati ottenuti da 89 aziende Venete, scelte con il criterio della rappresentatività, per un totale di 8.466 soggetti. I valori sono stati ottenuti controllando i consumi alimentari, la composizione delle razioni e i movimenti di capi nel periodo compreso tra l'anno 2002 e il 2003. I risultati provenienti dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia, indicano un valore di N netto pari a 35,7 a 37,5 kg/capo/anno, rispettivamente. Mediando i dati ottenuti nelle diverse regioni si ottiene un valore rappresentativo medio nazionale pari a 36,0 kg/capo/anno di N al campo.

2. Deviazione Standard.

e. il valore di azoto al campo per i bovini all'ingrasso deriva dal progetto interregionale «bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n.499, art.2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella e

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Tabella e - Bovini in accrescimento e ingrasso: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità di misura	Unità di Padova	Unità di Torino	Unità di Roma
Partite considerate	n.	491	4	24
Animali considerati	n.	36768	140	240
Tipi genetici considerati		CH; LIM; IF; PNP;	P; CH; BA; FR; PxFR	CHxFR; FR; PxFR; MxFR; LIMxFR; CNxFR
Peso inizio ciclo	kg/capo	350	250	140
Peso fine ciclo	kg/capo	630	500	585
Incremento medio giornaliero	kg/capo/d	1,30	1,00	1,11
Cicli in un anno	d/d	1,6	1,4	0,94
Indice di conversione della sostanza secca	kg/kg	6,70	5,95	
Proteina grezza della razione media	kg/kg	0,146	0,158	
N ingerito	kg/capo/ciclo	44,2	39,1	64,1
N ritenuto	«	7,6	6,8	16,9
N escreto	«	36,6	32,3	47,2
N escreto ¹	kg/capo/anno	57,2	43,3	41,3
Peso medio allevato	kg/capo/ciclo	490	370	362
N escreto/100 kg peso vivo medio ^{2,3}	kg/100 kg/anno	11,8	11,7	11,4

1. N escreto/capo/anno: N escreto/capo/ciclo x n° cicli effettuati in un anno.

$n^{\circ} \text{ cicli} = [365 / (\text{durata ciclo} + 15)]$, assumendo pari a 15 i giorni di vuoto che intercorrono in media tra la fine di un ciclo di ingrasso e l'inizio di quello successivo.

2. N escreto/100 kg p.v. mediamente allevato: (N escreto/capo/ciclo)/(peso medio allevato) x n° cicli, dove $\text{peso medio allevato} = (\text{peso iniziale} + \text{peso finale}) / 2$;

3. Dalla sintesi dei dati raccolti ed analizzati, per i parametri di seguito elencati si assumono, come rappresentativi della realtà nazionale, i valori di seguito indicati:

A. Peso medio allevato 400 kg

B. N escreto/anno, per 100 kg peso medio allevato 12 kg

C. N escreto/anno, per posto stalla (Ax B) 48 kg

D. N netto al campo/anno, per posto stalla (perdite per volatilizzazione: 30%) 33,6 kg

E. n° cicli medio in un anno (vitelloni mediamente allevati per posto vitellone/anno) 1,35

Ch = Charolaise; LIM = Limousine; IF = Incroci Francesi; PNP = Pezzati Neri Polacchi; P = Piemontese; BA = Bruna; FR = Frisona; M = Marchigiana

f. il valore di azoto al campo per i vitelli a carne bianca deriva dal progetto inter-regionale «bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella f

Tabella f - Vitelli a carne bianca: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità di misura	Media	D.S. ²
Peso medio iniziale	kg/capo	61	6,1
Peso medio di vendita	kg/capo	253	13,9
Indice di conversione	kg/kg	1,73	0,10
Proteina grezza media degli alimenti	kg/kg	0,215	0,011
Cicli in un anno	n.	2,1	0,13
N consumato	kg/capo/anno	24,1	1,85
N ritenuto ¹	«	12,1	0,81
N escreto	«	11,9	1,52
N netto al campo	«	8,6	1,10

I dati sono stati ottenuti da 34 aziende, scelte con il criterio della rappresentatività, per un totale di 49.206 soggetti. I valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno 2002 e il 2003.

1. Per quanto riguarda la ritenzione corporea di azoto si è utilizzato un valore pari al 3% dell'accrescimento. Si tratta di un valore prudenziale, inferiore al valore di 3,2% ottenuto da una sperimentazione di macellazione comparativa di vitelli a carne bianca ed analisi chimica dei loro costituenti corporei.

Le perdite di azoto per volatilizzazione sono state ritenute pari al 28%.

2. Deviazione Standard.

g. i valori di azoto al campo per le pollastre e le galline ovaiole derivano dal progetto interregionale «bilancio dell'azoto negli allevamenti» (Legge 23 dicembre 1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella g

Tabella g - Pollastra e gallina ovaiole: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità di misura	Pollastra	Gallina ovaiole			
			Ceppo A	Ceppo B	Ceppo C	Ceppo D
Ciclo produttivo	d	130	414	409	395	469
Vuoto sanitario	d	14	14	14	14	14
Cicli anno	n.	2,5	0,85	0,86	0,89	0,75
Peso vivo iniziale	kg/capo	0,04	1,51	1,34	1,41	1,47
Peso vivo finale	kg/capo	1,60	2,05	1,80	1,87	2,15
Produzione uova	kg/capo/anno	-	18,42	15,86	16,24	16,63
Contenuto di azoto delle uova	kg/kg	-	0,017	0,017	0,017	0,017
Indice di conversione	kg/kg *	4,6	2,20	2,51	2,24	2,10
Proteina grezza mangimi	kg/kg	0,16	0,169	0,177	0,178	0,169
N immesso	kg/capo/anno	0,47	1,14	1,17	1,08	0,97
N ritenuto (nell'organismo e nelle uova)	«	0,14	0,36	0,32	0,33	0,31
N escreto	«	0,33	0,78	0,85	0,75	0,66
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 30%)	«	0,23	0,55	0,60	0,53	0,46

* Per la pollastra si considera kg di mangime /kg peso vivo, per l'ovaiole kg mangime/kg uova.

I dati della pollastra sono stati ottenuti da 2 allevamenti scelti con il criterio della rappresentatività, per un totale di 185.00 animali. I valori di escrezione sono stati calcolati considerando che in Italia l'80% delle pollastre sono allevate in batteria ed il 20 % a terra. I dati della ovaiole sono stati ottenuti da 9 allevamenti scelti con il criterio della rappresentatività, per un totale di 404.600 galline. Sono stati controllati i movimenti di mangimi, capi e uova nell'ambito di un periodo compreso tra l'anno 2002 e il 2003.

Dall'indagine effettuata risulta che il ceppo di gran lunga più diffuso in Italia è il ceppo Isa brown, contrassegnato con la lettera D.

I valori di azoto al campo per polli da carne (broilers), tacchini maschi e femmine derivano da raccolta da parte della regione del Veneto presso imprese avicole operanti nell'ambito del territorio regionale, di idonea documentazione tecnico-produttiva e fiscale atta ad appurare valori più aderenti alla situazione reale di quelli contenuti nell'allegato I, tabella 2 del presente DM. La congruità di detta documentazione è stata confermata dai dati produttivi ed analitici resi disponibili da alcune imprese operanti nel Veneto nel settore agroalimentare e della produzione dei fertilizzanti organici da matrici avicole.

Operazione analoga è stata compiuta da Regione Piemonte per quanto riguarda la categoria pollastre.

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Tabella 3 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale	28	100	
- efficienza media			
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio	28	6	
- efficienza media			
- efficienza massima	31	13	94
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	42	8	
- efficienza media			
- efficienza massima	48	16	92
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio	28	30	
- efficienza media			
- efficienza massima	38	30	70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	42	37	
- efficienza media			
- efficienza massima	46	34	63
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	71	73	
- efficienza media			
- efficienza massima	77	67	27

NOTE ALLA TABELLA 3

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee 2 e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.), quale si riscontra ancora oggi (2004) nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vagli di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (max) (13 kg/t p.v.), ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale, di maggior costo ma di più elevate prestazioni;
- anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 90%);
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relative ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

Tabella 4 - Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Categoria animale	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15

Tab. 1/a- Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità ed epoche di distribuzione (1)

Colture	Epoche	Modalità	Efficienza
Mais, Sorgo da granella ed erbai primaverili - estivi	prearatura primaverile	su terreno nudo o stoppie	alta
	prearatura estiva o autunnale	su paglie o stocchi su terreno nudo o stoppie	media bassa
	copertura	con interrimento senza interrimento	alta media
Cereali autunno-vermini ed erbai autunno - primaverili	prearatura estiva	su paglie e stocchi	media
	prearatura estiva	su terreno nudo o stoppie	bassa
	fine inverno primavera	copertura	media
Colture di secondo raccolto	estiva	preparazione del terreno	alta
	estiva in copertura	con interrimento	alta
	copertura	senza interrimento	media
	fertirrigazione	copertura	media
Prati di graminacee misti o medicai	prearatura primaverile	su paglie o stocchi su terreno nudo o stoppie	alta media
	prearatura estiva o autunnale	su paglie o stocchi su terreno nudo o stoppie	media bassa
	dopo i tagli primaverili	con interrimento	alta
	dopo i tagli estivi	senza interrimento con interrimento	media alta
	autunno precoce	senza interrimento con interrimento	media media
		senza interrimento	bassa
Pioppeti e arboree	preimpianto		bassa
	maggio - settembre	con terreno inerbato con terreno lavorato	alta media

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

Parte b)**Comunicazione Programma operativo aziendale semplificato o completo (POAs/POA)***Contenuti della comunicazione del P.O.A. s*

Tale comunicazione deve contenere:

- 1) identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi;
- 2) Superficie Agricola Utilizzata aziendale con identificazione catastale ed autocertificazione del relativo titolo d'uso, dei terreni destinati all'applicazione al suolo dei fertilizzanti organici, minerali, di sintesi, ammendanti e qualsiasi altro apporto azotato, e/o delle acque reflue, con evidenziazione cartografica su Carta Tecnica Regionale, da conservarsi in forma cartacea presso il centro aziendale;
- 3) Consistenza dell'allevamento specie e categoria degli animali allevati.
- 4) Capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti zootecnici e o delle acque reflue.

Contenuti della comunicazione P.O.A.

Tale comunicazione deve contenere:

- 1) identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi;
- 2) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:
 - a) consistenza dell'allevamento, specie e categoria ed indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 1 dell'allegato A al presente atto;
 - b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;
 - c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio comprensiva degli apporti meteorici;
 - d) tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- 3) per le attività relative allo stoccaggio degli effluenti allevamento:
 - a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
 - b) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
 - c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- 4) per le attività relative allo spandimento
 - a) Superficie Agricola Utilizzata aziendale con identificazione catastale ed autocertificazione del relativo titolo d'uso, dei terreni destinati all'applicazione al suolo dei fertilizzanti organici, minerali, di sintesi, ammendanti e qualsiasi altro apporto azotato, e/o delle acque reflue, con evidenziazione cartografica su Carta Tecnica Regionale, da conservarsi in forma cartacea presso il centro aziendale;
 - b) estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo;
 - f) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - g) ordinamento colturale praticato;
 - h) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità

Nel caso dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'articolo 112, del decreto legislativo 152/06, la comunicazione deve comprendere i seguenti elementi conoscitivi:

- a) caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale e superficie totale utilizzata per lo spandimento;
- b) volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio delle strutture attrezzature ed impianti;
- d) tipo di utilizzazione, irrigua e/o per distribuzione di antiparassitari;

Parte C)**Piano di Utilizzazione Agronomica di fertilizzazione semplificato o completo (PUAs/PUA)***(alcuni dati possono risultare anche nei POAs/POA e come tali riportati)***Contenuti minimi per la redazione dei PUAs**

Il Piano, redatto in forma semplificata dovrà descrivere su base aziendale:

- a) consistenza dell'allevamento calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 allegato A e sistema di stabulazione;
- b) Quantità e caratteristiche e volume degli effluenti prodotti, calcolati utilizzando come base di riferimento le Tabelle 1 e 2 allegato A; quantità e caratteristiche dei fertilizzanti minerali e di sintesi, degli ammendanti e di qualsiasi altro apporto azotato impiegato.
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici prodotti in azienda, tenendo conto delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, dell'eventuale utilizzo di acque reflue, degli apporti meteorici, nonché dei tempi di distribuzione connessi con il P.U.A.s.
- d) ordinamento colturale;
- e) i tipi di fertilizzanti minerali e di sintesi, degli ammendanti e di qualsiasi altro apporto azotato impiegato.
- f) tempi di utilizzazione
- g) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

- h) bilancio complessivo aziendale dell'azoto asportato dalle colture ed apportato nella gestione della fertilizzazione organica e/o minerale
- i) le modalità e dei tempi di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc.
- j) le rispettive quantità e i relativi indici di efficienza;
- k) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;

Contenuti per la redazione del PUA

Il PUA redatto dovrà descrivere:

- a) consistenza dell'allevamento, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 allegato A;
- b) tipo di alimentazione;
- c) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- d) Quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti, calcolati utilizzando come base di riferimento le Tabelle 1 e 2, allegato A; quantità e caratteristiche dei fertilizzanti minerali e di sintesi, degli ammendanti e di qualsiasi altro apporto azotato impiegato;
- e) ubicazione, numero capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici prodotti in azienda, tenendo conto delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, dell'eventuale utilizzo di acque reflue, degli apporti meteorici, nonché dei tempi di distribuzione.
- f) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione;

- g) ordinamento colturale;

Nel caso dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'articolo 112, del decreto legislativo 152/06, il piano deve comprendere i seguenti elementi conoscitivi:

capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti

Successivamente alla acquisizione dei dati tecnici, si dovrà provvedere alla elaborazione:

- a) delle dosi di azoto da utilizzarsi per coltura e/o avvicendamento, che può essere formulata mediante l'equazione del bilancio dell'azoto di seguito riportata, da applicare a livello di area aziendale omogenea;
- b) dei tipi di fertilizzanti o di acque reflue;
- c) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.
- d) delle rispettive quantità, in considerazione degli indici di efficienza;
- e) delle modalità e dei tempi di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc.
- f) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio

I fabbisogni d'azoto delle colture sono calcolati, in via approssimata, attraverso l'uso di metodi del bilancio, che, ai fini applicativi aziendali, può essere formulato attraverso l'uso dei MAS di cui all'Al II o la seguente equazione:

$$N_c + N_f + A_n + (K_c \times F_c) + (K_o \times F_o) = (Y \times B)$$

Al primo membro dell'equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente:

- N_c = disponibilità di N derivante da precessioni colturali
- Quantità significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano dopo la coltura dell'erba medica o di un prato di lunga durata (maggiore di 5 anni). In tali casi devono essere considerati forniture dell'ordine di:
 - Coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di durata almeno triennale: - 40 kg N/ha
 - Coltura che segue l'aratura di un medicaio di durata almeno triennale: - 60 kg N/ha

Quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30, l'immobilizzazione dell'azoto diventa predominante. L'azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce nel caso di interrimento di paglie di cereali o stocchi di mais rispettivamente di 30 Kg/ha e di 40 Kg/ha;

- N_f = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame dell'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.
- A_n = apporti naturali, consistenti in:
 - Fornitura di azoto dal suolo

L'azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e l'intensità delle lavorazioni. Si stima che nel periodo di più accentuata mineralizzazione (dalla primavera all'autunno) la materia organica possa fornire 30 kg di azoto assimilabile per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo. La disponibilità effettiva di questi quantitativi deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale e valutata in considerazione dell'entità delle precipitazioni. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti indici:

- cereali autunno vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato
- mais: l'intero ammontare
- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 20 kg per ettaro e per anno.

- F_c è la quantità di N apportata col concime chimico o minerale;
- K_c è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico (F_c). In genere si considera il 100 % del titolo commerciale del concime azotato;
- F_o è la quantità di N apportata con il concime organico (effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, acque reflue recuperate di cui al DM 185/2003, ecc.);

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

• K_o è il coefficiente di efficienza⁽¹⁾ relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o). Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo. L'obiettivo di ottimizzare gli apporti, al fine di conseguire la massima efficienza d'impiego dei diversi tipi di fertilizzanti, comporta l'individuazione di coefficienti di efficienza specifici a scala aziendale o territoriale. In assenza di determinazioni specifiche, i valori di riferimento di K_o si ottengono secondo le indicazioni contenute nelle tabelle 1/a e 2/a dell'allegato A al presente decreto, nel caso di liquami. Al fine di contenere le perdite, il PUA deve prevedere epoche e modalità di distribuzione dei liquami atte a garantire, per i liquami delle specie zootecniche più comuni e per le diverse tessiture dei suoli, valori di K_o a scala aziendale non inferiori a quelli di media efficienza riportati in tabella 2.

• $Y \times B$ sono le asportazioni colturali calcolate moltiplicando i coefficienti unitari di asportazione (B) di cui al CBPA per la produzione che ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguenti negli anni precedenti, si prevede di ottenere (Y)

Parte d)

Strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente

INTRODUZIONE

Gli effluenti zootecnici rappresentano un mezzo di concimazione dei terreni da privilegiare, nel rispetto di un rapporto equilibrato tra carico di bestiame e superficie agraria. In assenza di tale equilibrio, a causa di un apporto di effluenti eccedentario rispetto alla capacità delle colture di asportare i nutrienti contenuti negli stessi, si possono avere ripercussioni negative sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali tali da rendere inefficaci i Programmi d'azione rispetto agli obblighi comunitari (direttiva 91/676/CEE) e nazionali (decreto legislativo 152/99).

In questi casi va ridotto il carico di nutrienti e/o il volume dell'effluente con il ricorso a particolari trattamenti. A tal fine è necessario ricorrere a tecniche che possono essere variamente combinate tra di loro per ottenere delle «linee di trattamento» adattabili a diverse situazioni aziendali e a differenti vincoli ambientali.

Le modalità di trattamento riportate nella Tabella 3 dell'allegato I del presente decreto, in particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati e a rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali, possono rivelarsi insufficienti.

In tali situazioni il ricorso ad impianti centralizzati di trattamento o a modalità di gestione che coinvolgono sia le singole aziende sia strutture centralizzate può rappresentare la soluzione da adottare per il ripristino del corretto equilibrio agricoltura/ambiente.

Si riportano di seguito le modalità da eleggere per il trattamento dei liquami:

- A. Trattamenti aziendali di liquami zootecnici e gestione interaziendale dei prodotti di risulta;
- B. Trattamenti consortili di liquami zootecnici:
 1. impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati;
 2. trattamento dei liquami zootecnici in eccedenza in depuratori di acque reflue urbane.

TRATTAMENTI AZIENDALI DI LIQUAMI ZOOTECNICI E GESTIONE AZIENDALE O INTERAZIENDALE DEI PRODOTTI DI RISULTA

In aree ad elevata densità di allevamenti zootecnici in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento dei liquami, la notevole riduzione del carico di nutrienti, in particolare azoto, si ottiene attraverso tecniche di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) da realizzare nelle singole aziende e la gestione dei liquami e delle frazioni risultanti dai trattamenti in modo anche consortile, garantendo, inoltre, l'uso agronomico fuori dall'area di produzione. In alternativa, può esserne effettuata la valorizzazione come ammendanti organici e la loro immissione sul mercato dei fertilizzanti.

La costituzione di consorzi o altre forme di cooperazione interaziendale di cui all'articolo 27, comma 3 è finalizzata a rendere possibili il trattamento di liquami zootecnici nelle singole aziende con mezzi propri o di proprietà del consorzio e la gestione dei prodotti di risulta a cura di un apposito servizio facente capo al consorzio stesso.

Si riportano di seguito alcune linee di gestione che possono essere adottate in tale ambito:

1. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;
2. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee gestite dalla struttura interaziendale, commercializzazione del compost oppure trasporto del medesimo verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;
3. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane;
4. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte del centro interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione della frazione chiarificata in centro interaziendale;
5. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. flottatori) da effettuarsi in ambito aziendale; digestione anaerobica del fango addensato con recupero di biogas in un centro interaziendale; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane e/o utilizzo fertirriguo sul suolo aziendale di superficie ridotta.

Le tipologie di trattamento su menzionate ed altre possibili combinazioni di azioni aziendali ed interaziendali tra di loro integrate sono di raccomandata applicazione ad opera delle regioni in zone non vulnerabili, al fine di una tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee e sono rese obbligatorie anche in sinergia con i trattamenti consortili trattati nella successiva parte B, nelle aree ad elevata densità di allevamenti zootecnici in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento dei liquami.

(1) Ai fini del calcolo del bilancio dell'azoto, per efficienza di fertilizzazione si intende l'efficienza di recupero, data dal rapporto fra l'azoto recuperato nei tessuti vegetali e quello applicato.

TRATTAMENTI CONSORTILI DI LIQUAMI ZOOTECNICI

1. Impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati


Gli impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati prevedono in testa la digestione anaerobica per sfruttare al meglio il potenziale energetico dei liquami (produzione di biogas). Dopo la digestione anaerobica (che consente il recupero di energia rinnovabile, la stabilizzazione e la deodorizzazione dei liquami, ma non la riduzione dei nutrienti) i liquami vengono sottoposti a separazione solido/liquido: la frazione solida viene stoccata e poi avviata, previo eventuale compostaggio, ad utilizzo agronomico; la frazione liquida viene sottoposta ad un trattamento aerobico per ridurre il tenore di azoto e, dopo stoccaggio di alcuni mesi, alla fertirrigazione su suolo agricolo. Il suolo per l'utilizzo agronomico sia della frazione solida che liquida può essere messo a disposizione sia dagli allevatori che consegnano il liquame all'impianto che da altri agricoltori.

Oltre alla riduzione dell'eccedenza di nitrati ed alla produzione di compost di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, il ricorso ai sopra citati sistemi integrati anaerobici/aerobici comporta ulteriori vantaggi:

- si migliora nettamente il bilancio energetico dell'impianto, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia rispetto al fabbisogno dell'intero impianto;
- si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi; le fasi maggiormente odorogene sono gestite in reattore chiuso e le «arie esauste» sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera);
- si ha un minor impegno di superficie a parità di rifiuto trattato, pur tenendo conto delle superfici necessarie per il post-compostaggio aerobico, grazie alla maggior compattezza dell'impiantistica anaerobica;
- si riduce l'emissione di CO₂ in atmosfera da un minimo del 25% sino al 67% (nel caso di completo utilizzo dell'energia termica prodotta in cogenerazione); l'attenzione verso i trattamenti dei rifiuti a bassa emissione di gas serra è un fattore che assumerà sempre più importanza in futuro.

Nella Figura 1 si riporta, a titolo di esempio, un possibile schema di ciclo di trattamento anaerobico di effluenti zootecnici eventualmente integrato con trattamento aerobico.

Figura 1 – Schema del ciclo di trattamento integrato anaerobico/aerobico




Nota 1: Frazione organica di rifiuti urbani da raccolta differenziata.

2. Trattamento dei liquami zootecnici in depuratori di acque reflue urbane

L'avvio ai depuratori di acque reflue urbane rappresenta un'ulteriore possibilità di trattamento dei liquami zootecnici eccedentari.

Il collettamento separato dei liquami zootecnici dalle acque reflue urbane ed il loro invio diretto alla digestione anaerobica, in miscela con i fanghi di supero dell'impianto di depurazione aerobica, permettono di sfruttarne al meglio il potenziale energetico. Ne consegue la produzione di una elevata quantità di biogas la cui combustione in impianti di cogenerazione consente di ottenere energia da fonti rinnovabili. I fanghi disidratati possono essere destinati all'uso agronomico ai sensi del decreto legislativo 99/92 (vedi schema figura 2).


Figura 2 - Schema di flusso per il trattamento dei liquami zootecnici in depuratori di acque reflue urbane



Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane dotati di una linea di stabilizzazione fanghi con digestione anaerobica possono essere adeguati per effettuare la codigestione di liquami zootecnici e/o altri scarti agroindustriali, con un importante beneficio energetico (aumento del biogas prodotto) e in alcuni casi anche con un miglioramento dell'efficienza del comparto di denitrificazione che spesso richiede, per un buon funzionamento, una fonte aggiuntiva di carbonio.

Inoltre, per una maggior stabilizzazione dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura, risulta vantaggioso, nei depuratori di acque reflue urbane, affiancare alla linea fanghi con digestione anaerobica una linea di stabilizzazione e valorizzazione agronomica mediante compostaggio dei fanghi stessi (vedi schema di figura 3). Nella linea di compostaggio trovano una maggior valorizzazione (produzione di un fertilizzante organico di miglior qualità) anche i liquami zootecnici e gli scarti agroindustriali, oltre ad eventuali frazioni organiche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e scarti verdi (manutenzione verde pubblico e privato).

Figura 3 – Schema di flusso per il trattamento di liquami zootecnici in impianto di depurazione di acque reflue urbane con sezione di compostaggio



Parte e)
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DOVUTO ALLO SCORRIMENTO ED ALLA PERCOLAZIONE NEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Principi generali

Una buona pratica irrigua deve mirare a contenere la percolazione e lo scorrimento superficiale delle acque e dei nitrati in esse contenuti e a conseguire valori elevati di efficienza distributiva dell'acqua.

Criteri da applicare in tutte le condizioni di campo

- a) fornire ad ogni adacquatura volumi esattamente adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo maggiormente esplorato dalle radici della coltura;
- b) scegliere il metodo irriguo in base a:
- caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
 - esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
 - qualità e quantità di acqua disponibile;
 - caratteristiche dell'ambiente.

Classificazione dei terreni in base al rischio di perdita d'azoto a seguito di irrigazione e fertirrigazione

- 1) Condizioni di alto rischio:
- terreni sabbiosi molto permeabili ed a limitata capacità di ritenzione idrica;
 - presenza di falda superficiale (profondità non superiore a 2 m);
 - terreni superficiali (profondità inferiore a 15-20 cm) poggianti su roccia fessurata;
 - terreni con pendenza elevata superiore al 10-15 %;
 - pratica agricola intensa con apporti elevati di fertilizzanti;
 - terreni ricchi in sostanza organica e lavorati frequentemente in profondità;
 - presenza di risaie su terreni con media permeabilità.
- 2) Condizioni di medio rischio:
- terreni di media composizione granulometrica, a bassa permeabilità ed a discreta capacità di ritenzione idrica;
 - presenza di falda mediamente profonda (da 2 a 15-20 m);
 - terreni di media profondità (non inferiore a 50-60 cm);
 - terreni con pendenza moderata (5-10 %);
 - apporto moderato di fertilizzanti.
- 3) Condizioni di basso rischio:
- terreni tendenzialmente argillosi, poco permeabili e con elevata capacità di ritenzione idrica;
 - suoli profondi più di 60-70 cm;
 - falda oltre i 20 m di profondità;
 - terreni con pendenza inferiore all'5 %.

Pratiche irrigue di riferimento

L'entità della lisciviazione dei nitrati decresce con l'aumentare dell'efficienza distributiva dell'acqua e proporzionando il volume di adacquamento alla capacità di ritenzione idrica dello strato di suolo interessato dall'apparato radicale.

Il volume d'acqua da somministrare non deve superare quello necessario a riportare l'umidità dello strato di suolo interessato dall'apparato radicale alla capacità idrica di campo.

Efficienze indicative dei metodi di irrigazione

Metodo	Efficienza massima di distribuzione %
Scorrimento	40-50%
Infiltrazione laterale per solchi	55-60%
Aspersione	70-80%
Goccia	85-90%

In considerazione delle ridotte efficienze si devono limitare gli interventi per scorrimento superficiale e per infiltrazione laterale a solchi. Per i metodi irrigui non localizzati, il volume di adacquamento può essere calcolato con buona approssimazione utilizzando la seguente relazione:

$V = (S \times H) Pa (CIC - U_i) / 100$, dove:

V = Volume di adacquamento (m³/ha)

S = superficie (10.000 m²)

H = profondità media delle radici (m)

Pa = massa volumica apparente (variabile da 1,2 a 1,5 t/m³)

Cic e U_i = umidità del suolo in % del peso della terra secca, alla capacità idrica di campo e al momento dell'intervento irriguo, rispettivamente.

Requisiti per la fertirrigazione

Una razionale pratica della fertirrigazione non può prescindere dalla definizione della quantità di elementi nutritivi da applicare e dalla frequenza con cui praticarla durante la stagione irrigua. La quantità totale di elementi nutritivi da somministrare dipende dalle asportazioni da parte della coltura e dalla loro disponibilità nel suolo. La frequenza dipende dalla tessitura del suolo, prevalenza di materiale sabbioso o argilloso, dal ritmo di assorbimento degli elementi nutritivi, e dal metodo irriguo adottato.

Generalmente, con i metodi irrigui non localizzati, è sufficiente praticare un numero limitato di fertirrigazioni in prossimità delle fasi di maggior asportazione da parte della coltura.

Con l'irrigazione a goccia, è necessario regolare gli interventi in considerazione della tessitura, riducendo la frequenza rispetto agli interventi di irrigazione nei terreni con maggior tenore di argilla.

In sintesi:

- a) la fertirrigazione deve essere effettuata con il metodo che assicuri la migliore efficienza distributiva dell'acqua, in relazione al suolo ed alla coltura in atto;
- b) il fertilizzante deve essere immesso nell'acqua di irrigazione dopo aver somministrato circa il 20-25% del volume di adacquamento;
- c) la fertirrigazione deve completarsi quando è stato somministrato l'80-90% del volume di adacquamento.

Indicazioni di carattere generale

Ai fini di una corretta pratica fertirrigua, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni di carattere generale:

- 1) fare riferimento ai manuali per la stima della profondità da bagnare e del punto d'intervento irriguo, specifici per ogni coltura;
- 2) nell'irrigazione per infiltrazione laterale da solchi il rischio di percolazione dei nitrati decresce dall'inizio alla fine del solco, da terreni tendenzialmente sabbiosi a terreni tendenzialmente argillosi, da terreni superficiali a profondi; da colture con apparato radicale superficiale a colture con apparato radicale profondo;
- 3) in terreni tendenzialmente argillosi sono sconsigliati turni irrigui molto lunghi per evitare la formazione di fessurazioni.

Nell'irrigazione a pioggia è necessario porre particolare attenzione alla distribuzione degli irrigatori sull'appezzamento, all'intensità di pioggia rispetto alla permeabilità del suolo, all'interferenza del vento sul diagramma di distribuzione degli irrigatori ed all'influenza della vegetazione sulla distribuzione dell'acqua nel suolo.

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

D.d.s. 19 settembre 2011 - n. 8335**Direzione centrale Programmazione integrata - Intervento regionale a sostegno dei processi di brevettazione a favore delle imprese - Di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010 - Rideterminazione di contributo già concesso a seguito della richiesta di variazione della tipologia di intervento da parte del beneficiario**

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA UNIVERSITÀ E RICERCA

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», e in particolare:

- l'art. 1 che individua «la ricerca e l'innovazione» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia attraverso il sostegno e la promozione dei processi di ricerca, della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti dall'art. 1, tra i quali le «agevolazioni» intese come incentivi, contributi, voucher e altre forme di intervento finanziario destinati a promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione;
- l'art. 3 comma 1 il quale demanda alla Giunta regionale, anche attraverso le società a partecipazione regionale, l'attuazione della legge medesima mediante le azioni realizzate con gli strumenti da essa previsti;

Vista la d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010 di approvazione dell'intervento regionale a favore delle imprese che prevede la destinazione di risorse pari a euro 3.000.000,00 per il sostegno dei processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde, con particolare riferimento all'allegato 1 «Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde»;

Vista la lettera d'incarico sottoscritta in data 1° marzo 2010 e inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 13728/RCC dell'8 marzo 2010, con cui è stata affidata a CESTEC s.p.a. l'attività di assistenza tecnica sul suddetto intervento;

Richiamato il decreto n. 5212 del 19 maggio 2010 con cui è stato ammesso a contributo l'intervento della società PRINCIPIUM EUROPE s.r.l., che prevedeva il deposito di due o più brevetti europei e/o internazionali, per Euro 16.000,00;

Vista la nota di CESTEC s.p.a in atti regionali prot. n. A1.2011.0085878 del 9 settembre 2011, con cui si comunica che la società PRINCIPIUM EUROPE Srl ha segnalato e richiesto, in base all'art. 4.1 del bando sopracitato, modifiche a livello della tipologia di intervento indicata nella domanda presentata, ovvero passa dal deposito di due o più brevetti europei e/o internazionali al deposito di un solo brevetto, rendendo perciò necessaria la rideterminazione del contributo concesso e definito in base all'art. 2.4 del bando sopracitato con il decreto sopra menzionato;

Ritenuto opportuno, in coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel bando e tenuto conto di quanto indicato nella nota, autorizzare detta variazione per permettere la realizzazione e il proseguo dell'attività dell'intervento ammesso con la modifica segnalata;

Considerata, quindi, la necessità di rideterminare il contributo concesso alla suddetta impresa, riducendone l'importo così come segue:

- PRINCIPIUM EUROPE s.r.l.: da Euro 16.000,00 a Euro 8.000,00;

Dato atto che l'erogazione del contributo viene effettuata, secondo le modalità previste all'art. 3.3 del bando di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e gli adempimenti conseguenti;

DECRETA

1. di approvare la rideterminazione del contributo concesso sul «Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde» alla società PRINCIPIUM EUROPE Srl, riducendone l'importo, così come segue:

- PRINCIPIUM EUROPE Srl: da Euro 16.000,00 a Euro 8.000,00;

2. di dare atto che l'erogazione del contributo viene effettuata, secondo le modalità previste all'art. 3.3 del bando di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il direttore della funzione specialistica
università e ricerca
Armando De Crinito

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

D.d.u.o. 19 settembre 2011 - n. 8355

Voltura dell'accreditamento per il centro diurno integrato (C.D.I.), «Asilo Gambarana» con sede in Castelnovetto (PV), in favore del nuovo ente gestore cooperativa sociale «L'Agorà d'Italia ONLUS» con sede legale in Fiano Romano (RM)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMI DI WELFARE

Vista la d.g.r. del 26 novembre 2008, n. 8496, ad oggetto: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;

Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell'allegato A) della sopra citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell'ente gestore di una unità di offerta socio-sanitaria accreditata;

Vista la d.g.r. del 1° dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;

Richiamato in particolare l'allegato 13 della sopra citata d.g.r., il quale stabilisce che con riguardo a unità di offerta di proprietà di enti pubblici, in particolar modo di enti locali, a modifica della d.g.r. 8496/2008, il soggetto titolare dell'accreditamento e, conseguentemente del contratto va individuato nel comune o in altro ente pubblico titolare del servizio;

Dato atto che in data 27 giugno 2011 è pervenuta la richiesta di voltura dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato (C.D.I.), «Asilo Gambarana» con sede in via Gambarana n. 19, Castelnovetto (PV), già accreditato per n. 15 posti, presentata dal legale rappresentante del nuovo ente gestore cooperativa sociale «L'Agorà d'Italia Onlus» con sede legale in via Milano n. 31, Fiano Romano (RM), con C.F. n. 01706470513 che subentra nella gestione della struttura sopra citata all'ente «Agorà San Carlo Borromeo Onlus» con stessa sede legale;

Rilevato che è cambiato l'ente gestore a seguito di fusione per incorporazione dell'ente «Agorà San Carlo Borromeo Onlus» precedente gestore del C.D.I. sopra citato, nell'ente cooperativa sociale «L'Agorà d'Italia Onlus»;

Visto il parere favorevole alla voltura di accreditamento, espresso con provvedimento del 1° luglio 2011, n. 230, da parte della A.S.L. di Pavia, territorialmente competente;

Dato altresì atto che, per la realizzazione del C.D.I. non sono stati concessi finanziamenti statali o regionali e non sussistono pertanto le limitazioni previste dalla d.g.r. n. 5508 del 10 ottobre 2007;

Ritenuto:

- di procedere alla voltura di cui all'oggetto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente decreto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Pavia,

- di stabilire che il nuovo gestore e la competente A.S.L. di Pavia devono sottoscrivere il nuovo contratto di regole e il nuovo contratto integrativo di budget, per entrambe le strutture, sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. IX/937 - All. 13, che dovrà poi essere trasmesso alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Visto il decreto del 27 aprile 2011 n. 3716, del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con il quale si delega la dott.ssa Paola Palmieri, responsabile della U.O. «Sistemi di Welfare» alla firma dei decreti di voltura degli accreditamenti delle unità di offerta di cui alla d.g.r. n. VIII/8496;

D E C R E T A

1. di procedere alla voltura dell'accreditamento del C.D.I. «Asilo Gambarana» con sede in via Gambarana n. 19, Castelnovetto (PV), già accreditato per n. 15 posti, in favore del nuovo ente gestore cooperativa sociale «L'Agorà d'Italia Onlus» con sede legale in via Milano n. 31, Fiano Romano (RM), sulla base delle verifiche compiute dalla A.S.L. di Pavia, territorialmente competente;

2. di stabilire che il nuovo ente gestore e la A.S.L. di Pavia, successivamente al presente atto, devono sottoscrivere il nuovo contratto di regole e il nuovo contratto integrativo di budget, per entrambe le strutture, sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. IX/937 - All. 13, che dovrà poi essere trasmesso dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Pavia.

Il dirigente
Paola Palmieri

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011

D.d.u.o. 20 settembre 2011 - n. 8391**Voltura dell'accreditamento per la residenza sanitaria assistenziale per anziani (R.S.A.) «Casa albergo per anziani» e per il centro diurno integrato (C.D.I.) annesso, con sede in via Marconi n.115, Montichiari (BS), in favore del nuovo ente gestore «Montichiari multiservizi s.r.l.» con sede legale nel medesimo comune**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMI DI WELFARE

Vista la d.g.r. del 26 novembre 2008, n. 8496, ad oggetto: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;

Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell'allegato A) della sopra citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell'ente gestore di una unità di offerta socio sanitaria accreditata;

Vista la d.g.r. del 1° dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;

Richiamato in particolare l'allegato 13 della sopra citata d.g.r., il quale stabilisce che con riguardo a unità di offerta di proprietà di enti pubblici, in particolar modo di enti locali, a modifica della d.g.r. 84962008, il soggetto titolare dell'accreditamento e, conseguentemente del contratto va individuato nel comune o in altro ente pubblico titolare del servizio;

Dato atto che in data 27 giugno 2011 è pervenuta la richiesta di voltura dell'accreditamento della R.S.A. «Casa Albergo per Anziani» già accreditata per n. 81 posti letto, e del C.D.I. annesso già accreditato per n. 20 posti letto, con sede in via Marconi n.115, Montichiari (BS), presentata dal legale rappresentante del nuovo ente gestore «Montichiari Multiservizi s.r.l.» con sede legale nel medesimo comune, in piazza Municipio n. 1, C.F. n. 02356900981, che subentra nella gestione delle strutture in oggetto, alla società «Azienda Servizi Sociali Montichiari»;

Considerato che il consiglio comunale di Montichiari con provvedimento n. 84 del 30 novembre 2009 ha stabilito di trasferire la gestione della R.S.A. e dell'annesso C.D.I. sopra citati, dal gestore pubblico «Azienda Servizi Sociali Montichiari» alla società a partecipazione pubblica «Montichiari Multiservizi s.r.l.»;

Visti i pareri favorevoli alle volture di accreditamento, espressi con provvedimento del 19 luglio 2011, n. 413, da parte della ASL di Brescia, territorialmente competente;

Ritenuto:

- di procedere alle volture di cui all'oggetto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente decreto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Brescia,

- di stabilire che il nuovo gestore e la competente ASL di Brescia devono sottoscrivere il nuovo contratto di regole e il nuovo contratto integrativo di budget, per entrambe le strutture, sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. IX/937 - All. 13, che dovrà poi essere trasmesso alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Visto il decreto del 27 aprile 2011 n. 3716, del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, con il quale si delega la dott.sa Paola Palmieri, responsabile della U.O. «Sistemi di Welfare» alla firma dei decreti di voltura degli accreditamenti delle unità di offerta di cui alla d.g.r. n. VIII/8496;

DECRETA

1. di procedere, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, alla voltura dell'accreditamento della R.S.A. «Casa Albergo per Anziani» già accreditata per n. 81 posti letto, e del C.D.I. annesso già accreditato per n. 20 posti letto, con sede in via Marconi n.115, Montichiari (Bs), in favore del nuovo ente gestore «Montichiari Multiservizi s.r.l.» con sede legale nel medesimo comune, in piazza Municipio n. 1, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Brescia, territorialmente competente;

2. di stabilire che il nuovo ente gestore e la ASL di Brescia, successivamente al presente atto, devono sottoscrivere il nuovo contratto di regole e il nuovo contratto integrativo di budget, per entrambe le strutture, sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. IX/937 - All. 13, che dovrà poi essere trasmesso dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Brescia.

Il dirigente
Paola Palmieri